SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 204

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 1° settembre 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 141

Ministero della sanità
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 2000.

Protocollo di monitoraggio dei piani di trattamento farmacologico per la malattia di Alzheimer.

00A11304

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 18 agosto 2000, n. **242.**

Autorizzazione al Ministero della giustizia a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con soggetti impiegati in lavori socialmente utili, al fine di garantire l'attuazione della normativa sul giudice unico di primo grado.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia procede alla revisione della pianta organica per accertare eventuali carenze e alla copertura delle vacanze, nel rispetto della normativa vigente, anche attraverso iniziative per la mobilità di personale tra Ministeri.

2. Per fare fronte alla necessità di garantire, in particolare, la piena attuazione del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, istitutivo del giudice unico di primo grado, ove richiesto da carenze di organico presso i vari uffici giudiziari e in attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, il Ministero della giustizia può provvedere, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla stipulazione di contratti a tempo determinato per diciotto mesi, fino ad un massimo di 1850, per i seguenti soggetti:

a) prioritariamente, per i lavoratori impegnati in lavori socialmente utili relativamente a progetti aventi scadenza massima successiva al 1° aprile 2000, per effetto della convenzione stipulata tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, ovvero impegnati nei lavori socialmente utili nelle sedi periferiche della giustizia minorile ovvero utilizzati per progetti di utilità collettiva presso uffici giudiziari su autorizzazione del Ministero della giustizia. Con la stipulazione dei suddetti contratti i soggetti interessati decadono dal beneficio degli incentivi previsti dall'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni e dall'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;

b) in via residuale, per gli idonei delle graduatorie dei concorsi a 954 posti di operatore amministrativo e a 368 posti di dattilografo banditi in attuazione dell'articolo 14, comma 2, della legge 22 luglio 1997, n. 276. L'assunzione a tempo determinato dei soggetti di cui alla presente lettera avviene nella proporzione di due terzi per la posizione economica «B2» e di un terzo per la posizione economica «B1»; subordinatamente, fino alla concorrenza del numero massimo, per lavoratori impegnati presso gli uffici giudiziari in progetti di utilità pubblica e collettiva promossi dagli enti locali.

3. Qualora, al fine di garantire un potenziamento definitivo delle risorse di personale a disposizione del Ministero della giustizia, si proceda all'indizione di concorsi pubblici, per i soggetti di cui al comma 2 l'avere svolto lavori socialmente utili non costituisce requisito ai fini dell'ammissione al concorso e costituisce titolo preferenziale esclusivamente in caso di parità di punteggio.

Art. 2.

1. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge 16 dicembre 1999, n. 494, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonché dall'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81».

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in lire 34.663 milioni per l'anno 2000, in lire 83.385 milioni per l'anno 2001 e in lire 11.133 milioni per l'anno 2002, si provvede:

a) quanto a lire 23.878 milioni per l'anno 2000, a lire 83.385 milioni per l'anno 2001 e a lire 11.133 milioni per l'anno 2002, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per lire 23.878 milioni, per lire 83.385 milioni e per lire 11.133 milioni, rispettivamente per gli anni 2000, 2001 e 2002;

b) quanto a lire 10.785 milioni per l'anno 2000, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi

della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 agosto 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FASSINO, *Ministro della giustizia*

SALVI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 6998):

Presentato dal Ministro della giustizia (FASSINO) e dal Ministro del lavoro e previdenza sociale (SALVI) il 19 maggio 2000.

Assegnato alla XI commissione (lavoro pubblico e privato), in sede referente, il 29 maggio 2000, con pareri delle commissioni I, II, V.

Esaminato dalla XI commissione il 1°, 6, 7, 14 e 20 giugno 2000.

Esaminato in aula il 26 giugno 2000 e approvato il 28 giugno 2000.

Senato della Repubblica (atto n. 4693):

Assegnato alla 2ª commissione (giustizia), in sede deliberante, il 7 luglio 2000, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 11ª .

Esaminato dalla 2ª commissione il 12 luglio 2000.

Nuovamente assegnato alla 2ª commissione (giustizia), in sede referente, il 12 luglio 2000.

Esaminato dalla 2ª commissione (giustizia) il 12 luglio 2000.

Esaminato ed approvato in aula il 27 luglio 2000.

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, reca: «Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado».

— Si riporta il testo dell'art. 5, comma 4, del decreto legislativo 1°dicembre 1997, n. 468 (revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'art. 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196):

«4. I progetti possono essere redatti sulla base di convenzioni elaborate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con le amministrazioni pubbliche aventi competenze interregionali. Le convenzioni contengono il piano generale di svolgimento delle attività di lavori socialmente utili, mentre le modalità di attuazione in ambito locale sono contenute nei singoli progetti da presentare agli organi regionali competenti per l'approvazione. Le disposizioni contenute nel presente comma non si applicano ai progetti interregionali presentati entro il 31 dicembre 1997».

— Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997:

«Art. 12 *(Disciplina transitoria).* — 1. Le disposizioni di cui al presente articolo si riferiscono ai lavoratori impegnati o che siano stati impegnati, entro la data del 31 dicembre 1997, per almeno 12 mesi, in progetti approvati ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

2. Durante i periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili i lavoratori di cui al comma 1 continuano ad essere inseriti nelle liste regionali di mobilità di cui all'art. 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, senza approvazione della lista medesima da parte delle competenti commissioni regionali per l'impiego. L'inserimento è disposto dal responsabile della direzione regionale del lavoro - settore politiche del lavoro, su segnalazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, le quali inviano tempestivamente al predetto ufficio i relativi elenchi comprendenti i nominativi dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili.

3. L'utilizzazione nei lavori socialmente utili costituisce, per i lavoratori di cui al comma 1, titolo di preferenza nei pubblici concorsi qualora, per questi ultimi, sia richiesta la medesima professionalità con la quale il soggetto è stato adibito ai predetti lavori.

4. Ai lavoratori di cui al comma 1, gli stessi enti pubblici che li hanno utilizzati riservano una quota del 30 per cento dei posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Per favorire la ricollocazione lavorativa ovvero il raggiungimento dei trattamenti pensionistici per i lavoratori di cui al comma 1, possono essere adottate, nei limiti delle risorse a ciò preordinate sul fondo per l'occupazione e secondo le modalità stabilite nel decreto di cui al comma 8, le seguenti misure:

a) nel caso in cui ai lavoratori manchino meno di 5 anni al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia, la concessione di un contributo a fondo perduto a fronte dell'onere relativo al proseguimento volontario della contribuzione ovvero all'erogazione anticipata del trattamento relativo all'anzianità maturata;

b) l'assunzione a carico del fondo per l'occupazione del contributo a fondo perduto nel caso di presentazione di un progetto di lavoro autonomo secondo le modalità di cui all'art. 9-*septies* del citato decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996;

c) la concessione al datore di lavoro, ivi compresi quelli di cui all'art. 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, di un contributo aggiuntivo ai benefici già previsti dalla legislazione vigente, fino al massimo consentito dalla normativa comunitaria, nel caso di assunzione a tempo indeterminato.

5-*bis*. I contributi previsti ai sensi della lettera *c)* del comma 5 possono essere concessi nei limiti delle risorse finanziarie disponibili anche ai lavoratori di cui alla lettera *a)* del comma 5, in aggiunta al contributo a fondo perduto ivi previsto.

6. Allo scopo di favorire la creazione di stabili opportunità occupazionali per i soggetti di cui al presente articolo, il successivo affidamento a terzi di cui all'art. 10, comma 1, lettera *b)*, potrà avvenire anche in deroga alle procedure di evidenza pubblica.

7. Per i progetti di pubblica utilità destinati ai soggetti di cui al presente articolo, approvati entro il 31 dicembre 1998, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 6, e 6, comma 9. I progetti di cui all'art. 1, comma 2, lettere *b)* e *c)*, destinati ai soggetti di cui al presente articolo, sono ulteriormente prorogabili nei limiti

dello stanziamento allo scopo previsto nell'ambito del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fino a tutto il 1999.

8. Le risorse del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, destinate agli interventi di cui al presente articolo, sono definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono definite ulteriori forme di incentivazione alla ricollocazione lavorativa dei lavoratori di cui al presente articolo, nonché le modalità di attuazione delle misure di cui al comma 5».

— Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144):

«Art. 7 *(Incentivi alle iniziative volte alla creazione di occupazione stabile)*. — 1. Ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici, comprese le cooperative e loro consorzi, che assumono a tempo pieno e indeterminato i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, è riconosciuto un contributo pari a lire 18 milioni per ciascun soggetto assunto. La presente disposizione trova applicazione anche nei confronti delle cooperative o dei consorzi tra cooperative relativamente ai soggetti impegnati in qualità di soci lavoratori.

2. Nel caso di assunzione a tempo parziale indeterminato inferiore a trenta ore settimanali medie calcolate anche su base annuale, il contributo di cui al comma 1 è corrisposto in misura proporzionalmente ridotta al numero delle ore.

3. Nel caso in cui i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, siano assunti con contratto a tempo determinato, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni. Nelle ipotesi di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato è, altresì, riconosciuto il contributo di cui al comma 1 che può essere concesso, a richiesta del datore di lavoro, a conguaglio degli oneri contributivi dovuti anche per il periodo antecedente alla predetta trasformazione.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 trovano applicazione nelle ipotesi di contratti di fornitura di lavoro temporaneo. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, il contributo di cui al comma 1 spetta all'impresa utilizzatrice ed è riconosciuto alla società fornitrice di lavoro temporaneo un incentivo di lire 3 milioni.

5. Il contributo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono cumulabili con altri benefici eventualmente riconosciuti in caso di nuove assunzioni, nel limite consentito dalla normativa comunitaria.

6. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto anche ai soggetti di cui all'art. 6, comma 2, a fronte dell'onere relativo alla copertura contributiva. La corresponsione del predetto contributo comporta la decadenza da qualunque altro beneficio previsto dal presente decreto legislativo a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 1.

7. Nei casi di assunzione di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, trova applicazione l'art. 20, comma 4, della citata legge n. 223 del 1991.

8. Costituiscono condizioni per l'erogazione del contributo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, l'avvenuta cancellazione dei soggetti interessati dagli elenchi delle attività socialmente utili, nonché la regolarità dei datori di lavoro nei confronti degli obblighi contributivi. Nei casi di contratto di lavoro a tempo determinato o di contratto di fornitura di lavoro temporaneo, la cancellazione dagli elenchi delle attività socialmente utili non ha luogo nelle ipotesi in cui i contratti stessi, abbiano complessivamente durata inferiore a dodici mesi.

9. Per l'erogazione del contributo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, fermi restando gli adempimenti previsti dall'articolo 9-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, i datori di lavoro comunicano all'I.N.P.S. e ai competenti servizi per l'impiego il nominativo dei soggetti interessati, nonché la sussistenza delle condizioni di cui al comma 8. L'I.N.P.S. provvede all'erogazione del contributo previa verifica delle predette condizioni.

10. Gli oneri relativi alla erogazione del contributo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, sono a carico del fondo di cui all'art. 1, comma 1. Le somme sono rimborsate, annualmente, all'I.N.P.S. sulla base di apposita rendicontazione semestrale.

11. Fino al 31 dicembre 2000, entro il limite delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del fondo di cui all'art. 1, comma 1, possono essere riconosciuti contributi per spese notarili relative alla costituzione di imprese o di cooperative fino al limite massimo di lire 20 milioni per ciascun atto costitutivo delle predette società.

12. Per eventuali esigenze formative funzionali all'inserimento in attività lavorative dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, può essere, per un periodo non superiore a sei mesi, corrisposto l'assegno di cui all'art. 4, comma 1, nei casi:

a) di assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da parte di datori di lavoro privati che abbiano stipulato apposite convenzioni con l'ente utilizzatore. Tali convenzioni sono comunicate ai servizi per l'impiego e all'I.N.P.S. territorialmente competenti;

b) stages formativi seguiti da assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

13. Alle agenzie di promozione e di lavoro di cui all'art. 2, comma 4, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, riconosciute alla data del 31 dicembre 1999, può essere concesso, nel limite delle risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 1, ripartite ai sensi dell'art. 8, comma 1, un contributo di lire 3 milioni per ogni soggetto di cui all'art. 2, comma 1, in caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

14. Alle società miste, alle cooperative e loro consorzi, costituiti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, può essere concesso nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 1, preordinate allo scopo, un contributo straordinario di lire 5 milioni per ciascun soggetto di cui all'art. 2, comma 1, in caso di assunzione con contratto a tempo pieno e indeterminato da parte delle stesse società miste ovvero delle cooperative o consorzi di cooperative. Il predetto incentivo è incompatibile con il contributo di cui all'art. 7, commi 1, 2, 3 e 4».

— Si riporta il testo dell'art. 14, comma 2, della legge 22 luglio 1997, n. 276 (Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari):

«2. Nei limiti di quanto previsto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla copertura dei posti vacanti, alla data del 28 febbraio 1997, nelle qualifiche funzionali IV e V, ivi compresi in quest'ultima quelli recati in aumento dal comma 1, del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie, rispettivamente profilo professionale di dattilografo e di operatore amministrativo, si provvede mediante distinti concorsi per soli titoli riservati a coloro che hanno prestato servizio negli uffici giudiziari a tempo determinato, successivamente al 1° gennaio 1991, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, dell'art. 7 della legge 26 aprile 1985, n. 162, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 458.».

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1999, n. 494 (Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del grande giubileo dell'anno 2000), come modificato dalla legge qui pubblicata:

«3. Per le stesse finalità di cui al comma 1 si può provvedere attraverso la stipulazione di contratti a tempo determinato per soggetti impegnati in lavori socialmente utili per effetto della convenzione tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468. Con la stipulazione dei suddetti contratti i soggetti interessati decadono dal beneficio degli incentivi previsti dall'art. 12 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997 e dal decreto 21 maggio 1998, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1998 *nonché dall'art. 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81*».

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 66 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonchè disposizioni per il riordino degli enti previdenziali):

«Art. 66 *(Integrazione del fondo per l'occupazione e interventi in materia di formazione continua)*. — 1. Il fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato di lire 900 miliardi per l'anno 1999 e di lire 800 miliardi a decorrere dall'anno 2000.

2. In attuazione dell'art. 17, comma 1, lettera *d*), della legge 24 giugno 1997, n. 196, è stabilita a decorrere dall'anno 1999 in lire 200 miliardi la quota di gettito dei contributi di cui all'art. 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, destinata agli interventi di cui al medesimo art. 17, comma 1, lettera *d*). Conseguentemente, per assicurare la continuità degli interventi di cui all'art. 9 del citato decreto-legge n. 148 del 1993 è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi a decorrere dall'anno 1999.

3. Entro il 30 novembre di ciascun anno, i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione verificano, secondo le rispettive competenze, le attività di formazione e istruzione professionale svolte dalle regioni e dagli altri soggetti pubblici e trasmettono al Parlamento una relazione dettagliata contenente l'elenco delle attività svolte, dei soggetti che le svolgono, del personale impiegato nello svolgimento, dei costi, con la specificazione delle parti a carico di soggetti pubblici, del numero delle persone a cui è stata impartita la formazione e degli effetti occupazionali della formazione con riferimento ai medesimi soggetti.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a lire 1.100 miliardi per l'anno 1999 e a lire 1000 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

5. In attesa della riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali, le disposizioni relative ai piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione, di cui all'art. 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive modificazioni, sono prorogate per gli anni 1999 e 2000. I predetti piani sono realizzati sulla base di una programmazione che ne preveda la conclusione entro il 31 dicembre 2000. Al relativo onere si provvede nel limite massimo di lire 110 miliardi a carico degli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 per l'anno 1999 e con le risorse finanziarie residue allo scopo preordinate per gli esercizi finanziari 1997 e 1998 nell'ambito del predetto fondo».

00G0293

LEGGE 22 agosto 2000, n. **243.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Bologna il 3 dicembre 1997.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Bologna il 3 dicembre 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XIII dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 771 milioni per l'anno 1999, in lire 746 milioni per l'anno 2000 ed in lire 771 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 22 agosto 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto: *il Guardasigilli:* FASSINO

ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA.

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Argentina, di seguito denominate «le Parti»;

Desiderose di rafforzare i tradizionali legami di amicizia e di intensificare la cooperazione scientifica e tecnologica;

Consapevoli che tale cooperazione è fonte di sviluppo economico e sociale per i due Stati;

Tenuto conto dell'Accordo culturale del 12 aprile 1961, dell'Accordo di cooperazione tecnica del 30 settembre 1986 e del Trattato per la creazione di una relazione associativa particolare del 10 dicembre 1987;

Nello spirito della dichiarazione di intenti sulla cooperazione culturale firmata a Buenos Aires il 2 aprile 1991,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

L'obiettivo del presente Accordo è quello di realizzare, sostenere e promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Stati.

Verrà data esecuzione al presente Accordo mediante progetti comuni elaborati tra organismi governativi, università, centri ed istituzioni di ricerca e sviluppo, e imprese dei due Stati.

Articolo II

Nel quadro del presente Accordo un progetto può coinvolgere, per ciascuna delle due Parti, uno o più gruppi di lavoro appartenenti ad una o varie istituzioni.

I progetti avranno due co-direttori, uno di ciascuno Stato, i quali saranno i responsabili dello stesso e dovranno controllarne il grado di avanzamento. I co-direttori consegneranno ogni anno agli organismi incaricati del coordinamento e dell'attuazione dell'Accordo menzionati nel seguente articolo V una relazione sullo stato di avanzamento dei vari progetti ed una proposta di attività per l'anno successivo.

I co-direttori consegneranno una relazione finale entro due mesi dalla conclusione del progetto.

Articolo III

Sulla base della programmazione scientifica e tecnologica dei due Stati, i progetti approvati nel quadro del presente Accordo potranno riguardare i seguenti settori:

agricoltura e tecnologie alimentari;

biochimica e biotecnologia;

scienze del mare;

fisica e altre scienze di base;

energia e nuove fonti rinnovabili di energia;

medicina e sanità;

informatica;

ambiente e cambiamento climatico globale;

formazione.

La Commissione mista, menzionata più avanti all'articolo VII, potrà modificare o ampliare i settori di cooperazione da definire come prioritari per l'interesse comune dei due Stati.

Articolo IV

I progetti approvati nell'ambito del presente Accordo potranno includere una o varie delle attività seguenti:

1. missioni di docenti e ricercatori italiani ed argentini per la realizzazione dei progetti congiunti;

2. scambio di studenti, docenti e ricercatori italiani e argentini per attività congiunte di formazione a livello di dottorato di ricerca e post-dottorato, in particolare con l'attuazione della procedura della direzione congiunta di tesi di dottorato;

3. messa a disposizione da parte di università e di istituzioni di ricerca italiane e argentine di materiale bibliografico e di apparecchiature specifiche necessarie per la realizzazione di attività congiunte;

4. attività complementari proposte congiuntamente dalle due Parti, come conferenze o seminari e missioni per partecipare a congressi o riunioni;

5. attività per lo sviluppo tecnologico attuate congiuntamente dalle imprese e i centri di ricerca di entrambi gli Stati;

6. altre attività che saranno decise dalle Parti di comune accordo.

Articolo V

Gli organismi responsabili per il coordinamento e l'attuazione del presente Accordo saranno, per la Parte argentina, il Ministerio de relaciones exteriores, comercio internacional y culto di comune accordo con il Ministerio de cultura y educación, attraverso la secretaria de ciencia y tecnologia, e, per la Parte italiana, il Ministero degli affari esteri.

Articolo VI

Le Parti concordano di dare ampia diffusione al bando per la presentazione dei progetti congiunti che dovranno essere attuati nell'ambito di questo Accordo.

Articolo VII

Al fine di attuare il presente Accordo e di verificare l'andamento della sua applicazione, gli organi coordinatori indicati nell'articolo V istituiranno una Commissione mista di cooperazione scientifica e tecnologica, di seguito denominata «la Commissione».

La Commissione avrà due co-presidenti, uno di ciascuno Stato, e adotterà un regolamento della propria attività e le relative norme procedurali.

La Commissione terrà le sessioni alternativamente in Argentina e in Italia, ogni due anni, in date che saranno concordate per la via diplomatica e avrà i seguenti compiti:

esaminare tutte le questioni relative al presente Accordo;

analizzare, rivedere ed approvare i programmi di lavoro sulla base di criteri di qualità e pertinenza;

stabilire le condizioni finanziarie e per la realizzazione delle azioni congiunte;

formulare le raccomandazioni per il perfezionamento delle attività di cooperazione che si realizzeranno nel quadro del presente Accordo.

Nei periodi tra le sessioni la Commissione potrà riunirsi, qualora necessario, per esaminare i problemi connessi all'attuazione del presente Accordo e per scambiare informazioni sull'andamento dei programmi, dei progetti e delle iniziative di reciproco interesse.

La Commissione mista potrà istituire, se necessario, gruppi di lavoro temporanei per determinati settori della cooperazione scientifica e tecnologica nonché invitare esperti per studiare ed esaminare problematiche concrete e per elaborare raccomandazioni al riguardo.

Articolo VIII

Per una migliore utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e tecnologiche investite, le Parti si impegnano a favorire l'inserimento dei programmi e progetti bilaterali attuati nell'ambito del presente Accordo in programmi multilaterali, con particolare riguardo a quelli dell'Unione europea.

Articolo IX

I diritti di proprietà intellettuale sui risultati delle ricerche congiunte saranno oggetto di accordi fra le istituzioni o le imprese interessate, nell'ambito delle norme giuridiche vigenti nelle Parti e degli impegni assunti dalle stesse nell'ambito degli accordi internazionali vigenti.

Nell'ambito di un progetto di formazione e di ricerca le imprese partecipanti riconosceranno ai docenti, ricercatori e dottorandi il diritto a pubblicare, in forma di tesi di dottorato o di pubblicazioni in riviste specializzate, i risultati della ricerca effettuata, salvo quanto previsto dalle disposizioni che figurano nel paragrafo precedente.

Articolo X

Tutte le questioni riferite al contenuto del presente Accordo che non siano previste esplicitamente dal medesimo, saranno oggetto di esame da parte della Commissione mista.

Articolo XI

Le controversie relative all'attuazione o all'interpretazione del presente Accordo saranno risolte dalle Parti di comune accordo.

Articolo XII

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i diritti e gli impegni delle Parti derivanti da convenzioni internazionali da esse stipulate con altri Stati.

Articolo XIII

Il presente Accordo è soggetto a ratifica ed entrerà in vigore trenta giorni dopo lo scambio fra le Parti dei rispettivi strumenti di ratifica.

L'Accordo avrà una durata di cinque anni e, a scadenza, verrà automaticamente rinnovato per periodi successivi di uguale durata, salvo che una parte lo denunci, mediante notifica all'altra con un anticipo non inferiore a sei mesi, trascorsi i quali cesserà di essere in vigore. In questo caso, le attività di cooperazione che risultassero in corso di svolgimento non saranno sospese né interrotte a motivo della suddetta scadenza.

La cessazione della validità del presente Accordo o la sua revisione non pregiudicheranno alcun diritto, impegno o altra situazione giuridica sorta in conformità ad accordi tra organismi delle Parti.

Fatto a Bologna il 3 dicembre 1997, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, i due testi facenti ugualmente fede.
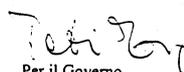
Per il Governo
della Repubblica Italiana

Per il Governo
della Repubblica Argentina

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3985):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 28 aprile 1999.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 1° giugno 1999, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª, 9ª, 10ª, 12ª e 13ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 28 luglio 1999.

Relazione scritta annunciata il 21 settembre 1999 (atto n. 3985/*A* - relatore sen. BASINI).

Esaminato in aula e approvato il 28 settembre 1999.

Camera dei deputati (atto n. 6402):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 4 ottobre 1999, con pareri delle commissioni I, II, V, VII, VIII, X, XII e XIII.

Esaminato dalla III commissione il 30 maggio 2000.

Esaminato in aula il 3 luglio 2000 e approvato, con modificazioni il 27 luglio 2000.

00G0288

LEGGE 22 agosto 2000, n. **244.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per la cooperazione nel settore del turismo tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Roma il 4 luglio 1998.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo per la cooperazione nel settore del turismo tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Roma il 4 luglio 1998.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 15 milioni annue per ciascuno degli anni 1999 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 22 agosto 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto: *il Guardasigilli:* FASSINO

ACCORDO PER LA COOPERAZIONE NEL SETTORE DEL TURISMO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA GRANDE GIAMAHIRIA ARABA LIBICA POPOLARE SOCIALISTA.

Il Governo della Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista (di seguito denominate «le Parti»);

Nel desiderio di consolidare i legami di amicizia esistenti tra il popolo italiano ed il popolo arabo libico;

Convinti dell'importanza che può avere lo sviluppo e l'incremento della cooperazione nel settore turistico per il rafforzamento delle buone relazioni;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Parti si adopereranno per istituire uffici di rappresentanza turistica nel territorio dell'altra Parte contraente in conformità alle legislazioni vigenti nei due Paesi, con il compito di diffondere informazioni e propaganda turistica senza fini di lucro e senza espletare attività commerciali. Gli uffici e il loro personale non saranno accreditati presso il Ministero degli affari esteri italiano ed il Comitato popolare generale per le relazioni estere e non goderanno dei privilegi e delle immunità normalmente concesse ai diplomatici ed alle Rappresentanze diplomatiche dei due Paesi.

Articolo 2

Le Parti rispetteranno le legislazioni vigenti nei due Paesi per facilitare e semplificare le formalità previste per l'ingresso ed il reingresso dei turisti di entrambi i Paesi.

Articolo 3

Le Parti incoraggeranno la cooperazione nel settore della promozione turistica, attraverso l'organizzazione di settimane turistiche e la partecipazione a manifestazioni, fiere, conferenze e convegni turistici che si svolgono nei due Paesi.

Articolo 4

Al fine di migliorare la conoscenza delle rispettive industrie turistiche, le Parti si scambieranno informazioni sulle proprie organizzazioni turistiche, dati statistici relativi al settore, e stabiliranno di comune accordo le priorità da attribuire ai programmi di cooperazione nel settore in questione, con particolare riguardo agli investimenti.

Articolo 5

Le due Parti si impegnano a cooperare nei settori dell'educazione, dell'addestramento e della formazione turistiche anche attraverso la possibilità di concessione di borse di studio.

Articolo 6

Sarà formato un Comitato tecnico misto nel settore del turismo che si riunirà alternativamente nei due Paesi su iniziativa di una delle Parti, allo scopo di garantire l'applicazione del presente Accordo.

Articolo 7

Il presente Accordo avrà validità di cinque anni ed entrerà in vigore, dopo l'espletamento delle rispettive procedure di ratifica, alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

Il presente Accordo verrà rinnovato automaticamente per periodi successivi di un anno, salvo il caso di denuncia da una delle Parti all'altra Parte, da notificare sei mesi prima della sua scadenza.

Il presente Accordo potrà essere modificato d'intesa tra le Parti e le modifiche così concordate entreranno in vigore per scambio di note.

Fatto a Roma, il 4 luglio 1998, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana ed araba, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER LA GRANDE GIAMAHIRIA ARABA LIBICA POPOLARE SOCIALISTA

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3835):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI), il 23 febbraio 1999.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 10 marzo 1999, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 22 aprile 1999.

Relazione scritta annunciata il 3 maggio 1999 (atto n. 3835/*A* - relatore sen. CORRAO).

Esaminato ed approvato in aula il 26 maggio 1999.

Camera dei deputati (atto n. 6103):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 15 giugno 1999, con pareri delle commissioni I, V e X.

Esaminato dalla III commissione l'8 febbraio 2000.

Relazione scritta annunciata il 14 febbraio 2000 (atto n. 6103/*A* - relatore on. NICCOLINI).

Esaminato in aula il 20 marzo 2000 e approvato il 27 luglio 2000.

00G0289

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 17 agosto 2000.

Revoca della somma di L. 31.720.120 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2162/FPC del 9 agosto 1991 concernente il dissesto idrogeologico nella regione Emila-Romagna per il comune di Farini. (Ordinanza n. 3080).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale di protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2000 recante la delega delle funzioni in materia di coordinamento della protezione civile e di organizzazione, funzionamento e attività del Servizio sismico nazionale, al Ministro dell'Interno;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione e dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2162 del 9 agosto 1991 pubblicata nella *Gaz-*

zetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 1991 con la quale è stata assegnata alla regione Emilia-Romagna la somma di lire 2.000.000.000 per interventi di consolidamento della frana in località «Sassi neri» nel comune di Farini;

Vista la nota n. AMB/PTC/00/4798 del 10 marzo 2000 con la quale Regione Emilia ha comunicato che l'importo residuo del suddetto finanziamento, pari a lire 31.720.120 può essere considerato economia di bilancio;

Considerato che la suddetta economia risulta tuttora disponibile sul capitolo 9339 del centro di responsabilità amministrativa n. 20 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile, Prof. Franco Barberi;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di lire 31.720.120 assegnata alla regione Emilia Romagna con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2162/FPC del 9 agosto 1991.

2. La somma di cui al comma precedente sarà utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 agosto 2000

Il Ministro: BIANCO

00A11879

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 10 agosto 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Cagliari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 che ha attribuito ai direttori regionali la competenza ad accertare con decreto il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli anzidetti uffici;

Vista la nota prot. 2093/2.1.S. del 4 agosto 2000 con la quale la procura generale della repubblica di Cagliari ha comunicato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Cagliari nel giorno 3 agosto 2000 a seguito della chiusura degli sportelli al pubblico dalle ore 14,45 alle ore 16,45, causata da interventi di manutenzione evolutiva delle architetture tecnologiche dipartimentali, disposta con decreto della stessa procura generale;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento del Pubblico registro automobilistico di Cagliari nel giorno 3 agosto 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Cagliari, 10 agosto 2000

Il direttore regionale: PALMIERI

00A11874

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 23 agosto 2000.

Affidamento del servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ed in particolare l'art. 90 che prevede che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica disciplini con regolamento la gestione accentrata dei titoli di Stato indicando i criteri per il suo svolgimento ed il soggetto responsabile;

Visto il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato, adottato con decreto ministeriale del 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 3, del menzionato regolamento n. 143/2000, che demanda al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, l'individuazione della società di gestione accentrata dei titoli di Stato, tra quelle che hanno fatto domanda, sulla base dei criteri enunciati dal medesimo comma;

Visto il comunicato dell'8 giugno 2000 redatto in lingua italiana ed inglese e diffuso a mezzo stampa e per via Internet, sul sito del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale a seguito dell'avvenuta pubblicazione del citato regolamento 143/2000, si rendeva noto il termine del 31 luglio 2000 entro il quale le domande dovevano pervenire allo stesso Ministero;

Visto che, entro il termine del 31 luglio 2000, è pervenuta la sola domanda della Monte Titoli S.p.a., datata 26 luglio 2000;

Visto che la commissione di valutazione ha ritenuto, anche in presenza di una sola domanda, di procedere alla valutazione dei requisiti richiesti dal citato regolamento n. 143/00, considerato che la Monte Titoli S.p.a. già svolge attività di gestione accentrata delle azioni e delle obbligazioni non di Stato;

Visto che in data 23 agosto 2000 la commissione di valutazione, costituita per individuare la società di gestione accentrata dei titoli di Stato, in ragione del rispetto dei criteri previsti dal citato regolamento 143/2000 ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda presentata dalla Monte Titoli S.p.a.;

Considerato che dal parere della commissione di valutazione emerge l'esigenza di verificare l'attuazione del «Piano Strategico Monte Titoli 2000», per il miglioramento dell'attività di gestione accentrata dei titoli di Stato e tenuto conto che ai sensi dell'art. 204 del citato decreto legislativo 58/1998 la Banca d'Italia deve promuovere la vendita della propria partecipazione al capitale delle Monte Titoli S.p.a.;

Ritenuta di particolare rilevanza l'attività di gestione accentrata dei titoli di Stato ai fini della diffusione degli stessi tra gli investitori e per garantire la minimizzazione del costo del debito;

Visto che nella domanda presentata, la Monte Titoli S.p.a. si impegna, tra l'altro:

a sottoporre «(...) all'approvazione del Ministero del tesoro quelle modifiche che dovessero riguardare le strutture interessate dalla procedura di custodia dei titoli di Stato, ferma restando la sua diretta responsabilità nei confronti del Tesoro e sempre garantendo la funzionalità dell'attività di gestione accentrata»;

ad osservare, nelle ipotesi di cui all'art. 85, comma 1, del testo unico, le disposizioni previste dallo stesso articolo e dai successivi articoli 86, 87 e 88;

a non richiedere alcun compenso per l'espletamento dell'attività di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Ritenuto, allo scopo di assicurare l'attività di gestione accentrata dei titoli di Stato, di accogliere la domanda della Monte Titoli S.p.a. che si presenta economicamente vantaggiosa;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato è affidato alla Monte Titoli S.p.a. a decorrere dalla data indicata dalla convenzione prevista dall'art. 4 del regolamento 17 aprile 2000, n. 143 e, comunque, non oltre il 1° gennaio 2001.

2. Gli adempimenti conseguenti all'affidamento del servizio di gestione accentrata a carico della Monte Titoli S.p.a. non desumibili dal regolamento n. 143/2000 o da altri provvedimenti saranno specificati nella convenzione, da stipularsi ai sensi dell'art. 4 del citato regolamento, tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la stessa Monte Titoli S.p.a.

3. La Monte Titoli S.p.a. adegua, ove necessario, i regolamenti interni e di servizio per garantirne la compatibilità con il regolamento n. 143/2000.

4. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si riserva la facoltà di avvalersi della Monte Titoli S.p.a. per l'apertura di conti di proprietà o qualora operasse in qualità di intermediario.

5. Per lo svolgimento dei servizi di gestione accentrata dei titoli di Stato non è dovuto alcun compenso da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 2.

1. Alla data indicata nell'art. 1, comma 1, la Banca d'Italia trasferirà tutti i titoli di Stato in essere sul «conto accentrato titoli» alla Monte Titoli S.p.a., che li prende in carico.

2. Le eventuali tranche, relative ai titoli trasferiti, emesse successivamente alla data di cui al comma 1, e i nuovi prestiti emessi saranno affidati in gestione direttamente alla Monte Titoli S.p.a., salvo che i singoli decreti di emissione di ciascun prestito non indichino un soggetto diverso.

Art. 3.

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, si riserva la facoltà di revocare l'affidamento della gestione accentrata dei titoli di stato o di recedere dalla convenzione prevista dall'art. 4 del regolamento n. 143/2000, qualora:

a) i cambiamenti dell'assetto societario e della struttura organizzativa dovessero comportare modifiche alle procedure di gestione accentrata dei titoli di Stato, non preventivamente sottoposte all'approvazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

b) non venga data compiuta attuazione al «Piano Strategico Monte Titoli 2000», allegato alla domanda del 26 luglio 2000, citata nelle premesse, della stessa Monte Titoli S.p.a..;

c) non vengano rispettate le norme che regolano la gestione accentrata dei titoli di Stato.

2. La Monte Titoli S.p.a. pone il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nelle condizioni di ricevere in tempo reale o su richiesta le informazioni relative alle movimentazioni giornaliere delle consistenze di titoli di Stato accentrati e alle operazioni di *coupon stripping*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2000

Il direttore: LA VIA

00A11898

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 8 febbraio 2000.

Ripartizione ed erogazione delle risorse per la progettazione di cui al decreto ministeriale 15 settembre 1999 recante «Criteri, modalità e termini per la elaborazione e la presentazione dei progetti, ai sensi dell'art. 71, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 71, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 che prevede lo stanziamento complessivo di lire 1.500 miliardi per il triennio 1999-2001, di cui lire 100 miliardi per il 1999 e lire 700 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, volti alla realizzazione di interventi per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani;

Visto l'art. 71, comma 2 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 che prevede l'elaborazione di specifici progetti per la realizzazione degli interventi da parte delle regioni nel cui territorio sono situati i grandi centri urbani individuati dalla Conferenza Unificata, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro della sanità;

Visto il decreto del Ministero della sanità del 15 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 2000 concernente la «Criteri, modalità e termini per la elaborazione e la presentazione dei progetti, ai sensi dell'art. 71, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448» che prevede l'erogazione, alle regioni interessate, di 15 miliardi finalizzati ad assicurare le risorse per la progettazione;

Vista la tabella *D* della legge 23 dicembre 1999, n. 488 che incrementa il finanziamento previsto dal citato art. 71 di lire 300 miliardi per ciascuno degli 2000, 2001 e 2002;

Considerato che nel capitolo 7560 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 2000 - programmazione sanitaria - è iscritta la somma di lire 1000 miliardi da assegnare alle regioni per la realizzazione di interventi di riorganizzazione e riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani;

Visto l'atto con il quale, ai sensi dell'articolo 71, comma 1 della citata legge n. 448/1998, la Conferenza unificata ha individuato, su proposta del Ministro della sanità, i grandi centri urbani nei comuni di Roma, Milano, Napoli, Torino, Genova, Palermo, Bologna, Firenze, Catania, Bari, Venezia, Taranto, Reggio Calabria, Cagliari, Perugia, Ancona, L'Aquila, Campobasso, Potenza e Catanzaro;

Considerata la consistenza demografica dei comuni interessati, valutata sulla base dei dati ISTAT riferiti al 1° gennaio 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la ripartizione della somma di 15 miliardi di lire quale anticipazione per le spese di progettazione di cui all'art. 71, comma 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Art. 2.

1. Le somme ripartite sono assegnate alle regioni come da tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Qualora, entro il termine di cento giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale 15 settembre 1999, le regioni non presentino i progetti per la realizzazione degli interventi al Ministero della sanità, Dipartimento della programmazione, le somme assegnate saranno recuperate in occasione del primo trasferimento di fondi ed assegnate al comune che ha presentato, entro i tempi previsti, i progetti di cui all'art. 4 del citato decreto.

Art. 3.

1. Il progetto deve contenere il resoconto dell'utilizzo delle somme di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2000

Il Ministro: BINDI

ALLEGATO

TABELLA DI RIPARTIZIONE

Regioni interessate	Somma ripartita (lire)	(Euro)
Piemonte (Torino)	1.150.000.000	593.925
Lombardia (Milano)	1.350.000.000	697.217
Veneto (Venezia)	550.000.000	284.051
Liguria (Genova)	950.000.000	490.634
Emila R. (Bologna)	750.000.000	387.343
Toscana (Firenze)	750.000.000	387.343
Marche (Ancona)	400.000.000	206.583
Abruzzo (L'Aquila)	400.000.000	206.583
Umbria (Perugia)	550.000.000	284.051
Lazio (Roma)	1.700.000.000	877.977
Campania (Napoli)	1.150.000.000	593.925
Molise (Campobasso)	400.000.000	206.583
Basilicata (Potenza)	400.000.000	206.583
Puglia (Taranto e Bari)	1.300.000.000 (550.000+750.000)	671.394
Calabria (Reggio C. e Catanzaro)	950.000.000 (550.000+400.000)	490.634
Sicilia (Palermo e Catania)	1.700.000.000 (950.000+750.000)	877.977
Sardegna (Cagliari)	550.000.000	284.051
Totale . . .	15.000.000.000	7.746.853

00A11876

MINISTERO DELLA SANITÀ
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 19 maggio 2000.

Riclassificazione della specialità medicinale denominata «Fobidon», a base di domperidone, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento ordinario n. 121 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - n. 306 del 31 dicembre 1993, serie generale, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 20 agosto 1999, nel quale la specialità medicinale denominata Fobidon, a base di domperidone, della Biomedica Foscama industria chimico-farmaceutica S.p.a., con sede in Ferentino (Frosinone), con particolare riferimento alle forme farmaceutiche e confezioni di seguito specificate: BB 6 supposte 30 mg, A.I.C. n. 026388025, e 30 compresse 10 mg, A.I.C. n. 026388049, risulta classificata in classe «C»;

Vista la deliberazione C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 89 del 17 aprile 1998, recante: «Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali erogate dal Servizio sanitario nazionale» (Deliberazione n. 10/1998);

Visto il comunicato della Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155 del 5 luglio 1999, che identifica le «categorie terapeutiche omogenee» ai sensi del disposto di cui all'art. 36, commi 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la domanda del 10 giugno 1999, reiterata il 2 novembre 1999 e rettificata con nota del 28 marzo 2000, con cui la Biomedica Foscama industria chimico-farmaceutica S.p.a., ha chiesto la riclassificazione in classe «B», della specialità medicinale denominata Fobidon, nelle forme farmaceutiche e confezioni sopra indicate, proponendo rispettivamente il prezzo al pubblico di L. 5.700 e di L. 8.900 in analogia a quello dell'identiche confezioni della specialità denominata Peridon 6 supposte 30 mg e 30 compresse 10 mg della Italchimici S.p.a., già in prontuario in classe «B»;

Rilevato che la Italchimici S.p.a., ha pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 giugno 1999, foglio delle inserzioni n. 138, in attuazione della disposizione di cui alla delibera C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, il prezzo medio europeo della specialità medicinale Peridon, nelle confezioni 6 supposte 30 mg, A.I.C. n. 024309066, pari a L. 5.700, I.V.A. compresa, e 30 compresse 10 mg A.I.C. n. 024309039, pari a L. 8.900, I.V.A. compresa;

Considerato che la specialità medicinale denominata Fobidon, nelle forme e confezioni sopra indicate, è identica per principio attivo, dosaggio, via di somministrazione ed indicazioni terapeutiche alla specialità medicinale Peridon, nelle confezioni: 6 supposte 30 mg e 30 compresse 10 mg;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta dell'11 gennaio 2000, ed integrata nella seduta del 4 aprile 2000, con la quale viene espresso parere favorevole alla riclassificazione in classe «B», della specialità medicinale denominata Fobidon, al prezzo al pubblico di L. 5.700, per la confezione: BB 6 supposte 30 mg e di L. 8.900, per la confezione 30 compresse 10 mg, allineato a quello del prodotto analogo già in commercio denominato Peridon;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata FOBIDON, a base di domperidone, della Biomedica Foscama industria chimico-farmaceutica S.p.a., con sede in Ferentino (Frosinone), nelle forme farmaceutiche e confezioni: BB 6 supposte 30 mg, A.I.C. n. 026388025, e 30 compresse 10 mg, A.I.C. n. 026388049, è classificata in classe «B», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo al pubblico, rispettivamente, di L. 5.700, I.V.A. compresa, e di L. 8.900 I.V.A. compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2000

Il Ministro
Presidente della commissione
VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2000
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 68

00A11827

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 25 luglio 2000.

Variazione della misura del contributo dovuto al Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, ai sensi del comma 3, articolo 9, della legge 6 dicembre 1971, n. 1084, come modificato dall'art. 1 della legge 3 marzo 1987, n. 61.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1084, istitutiva, presso l'Istituto nazionale di previdenza sociale, del Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas, e successive modificazioni;

Visto il comma 3, dell'art. 9 della medesima legge, come modificato dall'art. 1, della legge 3 marzo 1987, n. 61, che, in materia di contribuzione per il finanziamento del Fondo, deferisce al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere del Comitato amministratore del fondo, il potere di decretarne la variazione della misura, in relazione al fabbisogno del Fondo medesimo ed alle risultanze di gestione;

Visto il bilancio tecnico del Fondo predisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale al 1° gennaio 1999, funzionale all'attivazione della procedura di cui al richiamato art. 9, comma 3, della legge 6 dicembre 1971, n. 1084;

Preso atto delle risultanze del predetto bilancio, che evidenziano il perdurare negli anni dell'andamento positivo della gestione, con conseguenti effetti di accumulo di avanzi patrimoniali di esercizio e individuano in 1,7 punti percentuali delle retribuzioni imponibili l'aliquota contributiva atta a garantire l'equilibrio contabile della gestione per il periodo dal 1999 al 2013;

Considerato che il Comitato amministratore del Fondo si è allineato alla richiamata aliquota di equilibrio, con deliberazione adottata nella seduta del 16 settembre 1999;

Ritenuto doversi condividere la misura dell'aliquota contributiva esposta nel bilancio tecnico del Fondo;

Decreta:

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto, il contributo dovuto al Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas è fissato nella misura dell'1,7 per cento delle retribuzioni imponibili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2000

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
SOLAROLI

00A11875

DECRETO 4 agosto 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. S.A.V. Meccanica di Apollo S e Cacciaguerra Alberto, unità di Zola Predosa. (Decreto n. 28681).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni:

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n.688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista la sentenza n. 13860 dell'8 marzo 2000 pronunciata dal tribunale di Bologna che ha dichiarato il fallimento della S.n.c. S.A.V. Meccanica di Apollo S e Cacciaguerra Alberto;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dall'8 marzo 2000;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. S.A.V. Meccanica di Apollo S e Cacciaguerra Alberto, sede in Zola Predosa (Bologna), unità in Zola Predosa (Bologna) (NID 0008BO0013), per un massimo di nove unità

lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'8 - marzo 2000 al 7 settembre 2000.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dall'8 settembre 2000 al 7 marzo 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonchè all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2000

Il direttore generale: DADDI

00A11915

DECRETO 4 agosto 2000.

Accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione nell'area del comune di Palermo. Imprese impegnate nei lavori di costruzione della nuova pretura di Palermo. (Decreto n. 28682).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427 concernente norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n.688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11 recante - norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera CIPI del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Ritenuto di accertare la richiesta sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Decreta:

È accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di ventisette mesi, a decorrere dal 6 agosto 1999, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Palermo

imprese impegnate nei lavori di costruzione della nuova pretura di Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A11916

DECRETO 4 agosto 2000.

Accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione nell'area del comune di Napoli. Imprese impegnate nella relizzazione di «13.700 alloggi e relative infrastrutture primarie e secondarie» - Titolo VIII - Legge n. 219/1981. (Decreto n. 28683).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427 concernente norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n.688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11 recante - norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini -;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera CIPI del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Ritenuto di accertare la richiesta sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Decreta:

È accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di ventisette mesi, a decorrere dal 1º marzo 1999, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Napoli.

Imprese impegnate nella realizzazione di «13.700 alloggi e relative infrastrutture primarie e secondarie» - Titolo VIII - Legge n. 219/1981.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A11917

DECRETO 4 agosto 2000.

Accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione nell'area del comune del Vastese in provincia di Chieti e zone limitrofe. Imprese impegnate nella realizzazione del raddoppio della linea ferroviaria Ancona-Bari (tratta Porto di Vasto-Vasto). (Decreto n. 28684).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n.688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11 recante - norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Ritenuto di accertare la richiesta sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Decreta:

È accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di ventisette mesi, a decorrere dal 15 novembre 1999, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune del Vastese in provincia di Chieti e zone limitrofe.

Imprese impegnate nella realizzazione del raddoppio della linea ferroviaria Ancona-Bari (tratta Porto di Vasto-Vasto).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A11918

DECRETO 4 agosto 2000.

Accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione nell'area del comune di Brindisi-Cerano. Imprese impegnate nel completamento della centrale termoelettrica ENEL di Brindisi-Cerano. (Decreto n. 28685).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente «Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11 recante norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili. ed affini;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies,* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Ritenuto di accertare la richiesta sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Decreta:

È accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di ventisette mesi, a decorrere dal 29 ottobre 1999, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Brindisi-Cerano - Imprese impegnate nel completamento della centrale termoelettrica ENEL di Brindisi-Cerano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A11919

DECRETO 4 agosto 2000.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. L. F. Latersiciliana, unità di Collesano. (Decreto n. 28686).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale n. 22799 del 22 maggio 1997, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 1 della sopra richiamata legge n. 223/1991, il programma di ristrutturazione aziendale presentato dalla s.p.a. L. F. Latersiciliana, con sede in Palermo ed unità in Collesano (Palermo), limitatamente al periodo 4 marzo 1996-18 luglio 1996;

Visto il ricorso — notificato in data 8 ottobre 1997 presso l'Avvocatura generale dello Stato — proposto dalla predetta società avverso il sopra indicato provvedimento limitativo;

Vista la nota del Ministero del lavoro - Divisione XI della Previdenza, n. 101928 del 29 marzo 2000 con la quale, a seguito del suddetto ricorso, è stato chiesto al competente servizio ispettivo di voler accertare la data in cui sono stati effettivamente ultimati i lavori di ristrutturazione;

Rilevato, in occasione delle ulteriori indagini svolte dal predetto servizio ispettivo, in data 17 e 18 luglio 1996, che l'azienda, contrariamente a quanto ritenuto dall'amministrazione, non ha concluso i lavori di ristrutturazione in data 18 luglio 1996, bensì in data 3 settembre 1996, ovvero alla scadenza del semestre originariamente richiesto;

Considerato, pertanto, di doversi nuovamente determinare in ordine al programma, di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata e di approvare il predetto programma aziendale per l'intera durata prevista e quindi dal 4 marzo 1996 al 3 settembre 1996;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 4 marzo 1996 al 3 settembre 1996, della ditta: s.p.a. L. F. Latersiciliana, con sede in Palermo ed unità in Collesano (Palermo).

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 22 maggio 1999, n. 22799, art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A11920

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 28 giugno 2000.

Approvazione linee di indirizzo dell'attività promozionale per il 2001.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto legislativo 12 gennaio 1946, n. 12, concernente le «attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero»;

Vista la legge 16 marzo 1976, n. 71, recante: «Modifica delle procedure amministrative e contabili in materia di attività promozionale delle esportazioni italiane»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Vista la legge 25 marzo 1997, n. 68, recante: «Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero» ed, in particolare, il suo art. 7;

Visto il decreto ministeriale 11 novembre 1997, n. 474 — modificato con decreto ministeriale 3 marzo 2000, n. 88 —, concernente: «Regolamento recante approvazione dello statuto dell'Istituto nazionale per il commercio estero»;

Stante l'esigenza di emanare — sentito il Comitato consultivo I.C.E. — le linee di indirizzo dell'attività promozionale per il 2001;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le linee di indirizzo dell'attività promozionale per il 2001, riportate in allegato.

Dette linee di indirizzo sono trasmesse all'I.C.E., ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 25 marzo 1997, n. 68, perché sulla loro base l'Istituto elabori il piano delle attività promozionali da sottoporre all'approvazione della competente Direzione generale del Ministero, in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

Esse costituiscono, inoltre, atto di indirizzo e di orientamento dell'attività promozionale svolta all'estero dagli enti pubblici.

Art. 2.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 28 giugno 2000

Il Ministro: LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2000
Registro n. 1 Commercio con l'estero, foglio n. 109

ALLEGATO

LINEE DI INDIRIZZO DELL'ATTIVITÀ PROMOZIONALE PER L'ANNO 2001

1. Premessa.

Il presente documento intende orientare l'attività pubblica e privata rivolta ad ampliare il grado di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano.

Le linee di indirizzo di seguito tracciate trovano il loro fondamento su due principi chiave che si ritengono assi portanti della strategia pubblica in materia:

l'esigenza di procedere secondo una visione unitaria, che dia luogo a rapporti di «alleanza» tra i soggetti gestori di risorse;

una maggiore consapevolezza circa la necessità non più procrastinabile, seguendo le tendenze della «new economy», di ricorrere all'utilizzo delle nuove tecnologie nel realizzare gli interventi a sostegno dell'internazionalizzazione.

I sopraindicati principi dovranno, pertanto, trovare espressione in programmi rivolti all'obiettivo prioritario del radicamento della presenza italiana nei mercati esteri, sia in termini di crescita di quote che in termini di acquisizione di nuovi mercati, tenendo particolare conto le opportunità aperte ai settori produttivi di tipo più innovativo.

Le linee di indirizzo che seguono vanno collocate in una previsione congiunturale di ripresa economica generalizzata.

2. *Quadro Internazionale.*

Mentre gli ultimi due anni si sono aperti all'insegna di altrettante crisi (il 1998 di quella del sud est asiatico e russa iniziate nel 1997, il 1999 di quella brasiliana contrassegnata da una svalutazione del real del 40% rispetto al dollaro), l'anno 2000 appare per ora indenne da turbolenze e quindi le aspettative favorevoli che lo accompagnano si riverberano su una visione improntata anch'essa a imprudente ottimismo per il 2001.

La prudenza è dovuta al rischio, mai scongiurabile, di altre crisi, di cui la previsione economica può indicare le potenziali cause ma non l'effettivo insorgere e tanto meno i relativi tempi.

I cenni che seguono relativamente alle maggiori aree si basano quindi su un'ottica extrapolativa del presente e del più immediato futuro, e sulla segnalazione di taluni dei problemi esistenti e dei rischi che, si spera, non escano dallo stato di latenza.

Stati Uniti: l'espansione dell'economia che già nello scorso mese di febbraio aveva fatto registrare ufficialmente il più lungo ciclo del dopoguerra (107 mesi) è continuata nell'anno in corso ad un ritmo superiore al 5%.

Già in passato il protrarsi della crescita e il suo vigore hanno indotto molti economisti a prevedere l'imminenza del punto di svolta del ciclo; la previsione, rivelatasi errata, viene tuttora riproposta pur essendo ormai inficiata dal dubbio che in America si sia in presenza di un nuovo paradigma economico determinato dall'esplosione delle tecnologie informatiche in un ambiente in cui la marcata flessibilità dei mercati dei fattori produttivi, tra cui quello del lavoro, evita il prodursi di strozzature e l'accendersi di processi inflazionistici.

Un punto di forza dell'attuale situazione USA è dato dalla solidità del bilancio pubblico, un punto di debolezza dall'indebitamento del settore privato e dal connesso dislivello tra offerta e domanda che trova riscontro in un più che rilevante deficit commerciale.

Il timore maggiore è che il rallentamento possa dar luogo ad un «hardlanding» in uno scenario recessivo che potrebbe essere innescato, come nel 1987, da un crollo del prezzo delle azioni, le cui quotazioni, in termini di price/earning, hanno complessivamente raggiunto valori mai sperimentati prima d'ora (33 a fine '99).

L'auspicio è invece, ovviamente, che il rallentamento — che la maggior parte dei previsori continua a ritenere probabile («l'attuale tasso di crescita è insostenibile» si legge nel rapporto della Banca dei Regolamenti Internazionali diffuso il 5 giugno) — avvenga per gradi ed «in una» con il contemporaneo rafforzamento della ripresa negli altri Paesi tra cui, in primo luogo, quelli dell'U.E.

Area Euro: ottime sono in effetti anche le prospettive di crescita dell'area Euro il cui PIL dovrebbe continuare a crescere ad un tasso superiore al 3% nel 2001.

Un elemento di freno è qui rappresentato dalla politica della BCE che per perseguire il suo scopo istituzionale di stabilità dei prezzi interni e quello eventuale di stabilizzazione del cambio può essere indotta ad attuare una politica restrittiva.

Il più forte segnale in tal senso è venuto con l'aumento di un mezzo punto della struttura dei tassi deciso l'8 giugno, che ha comportato l'elevazione del tasso di riferimento al 4,25%.

Quanto all'euro, di cui molti istituti finanziari ritengono probabile il recupero della parità con il dollaro entro l'anno, la sua debolezza è attribuita non ai fondamentali, che postulerebbero un suo più elevato valore esterno, ma alla percezione da parte dei mercati di una maggiore vitalità dell'economia americana rispetto a quella europea dovuta a ragioni strutturali.

Europa centro-orientale: la crescita dell'economia russa — favorita dall'aumento del prezzo del petrolio e dalla svalutazione del rublo — rappresenta un importante stimolo per le economie degli altri Paesi della CSI. Il consolidamento degli effetti della ripresa soggiace, tuttavia, alla realizzazione delle riforme strutturali da tempo promesse.

Tra i Paesi dell'Europa centrale Polonia ed Ungheria guidano la ripresa con tassi di crescita compresi tra 4 e 5%, mentre la Repubblica ceca dovrebbe uscire dalla recessione. Segnali di ripresa vengono anche dalle Repubbliche baltiche, Estonia, Lettonia e Lituania, che hanno risentito maggiormente della crisi russa.

America latina: per le tre maggiori economie dell'area, Argentina, Brasile e Messico, i principali centri di ricerca prevedono tassi di crescita alquanto sostenuti. In particolare se per i primi due Paesi nel 2001 il PIL dovrebbe conoscere una accelerazione, attestandosi attorno al 5,5%, in Messico si prevede una crescita più contenuta seppure sempre attorno al 4%.

I valori sopra indicati scontano però una evoluzione favorevole di alcuni parametri di riferimento.

Nel caso del Brasile lo sviluppo è fortemente correlato alle esportazioni verso gli Stati Uniti e quindi all'andamento di quella economia.

Nel caso dell'Argentina, il cui PIL è caduto nel 1999 del 4% ed è previsto in crescita per il 2000 nella misura del 2%, sarebbe necessario che al risanamento finanziario finora perseguito con misure anche molto impopolari (per es.: riduzione degli stipendi dei dipendenti pubblici), seguisse un forte miglioramento dell'economia reale.

Asia: dei due più importanti Paesi del continente, il Giappone lancia segnali contraddittori anche sia le stime ufficiali che quelle di alcune grandi banche propendono per un inizio di miglioramento basando la propria previsione, tra l'altro, sull'aumento delle spese per investimenti verificatosi nel primo trimestre del 2000 (3,3% su base annua).

Per la Cina il Governo si attende per il 2000 e per gli anni successivi una stabilizzazione della crescita su valori del 7-8% che invertirebbero la tendenza al ribasso che il tasso del PIL, pur mantenendosi su livelli elevati, ha fatto registrare a partire dal picco raggiunto nel 1992.

Un miglioramento delle prospettive potrebbe essere determinato dall'ingresso nel Paese nel WTO che dovrebbe essere perfezionato entro l'anno.

La conseguente liberalizzazione delle importazioni dovrebbe però cominciare a far sentire i suoi effetti a partire dal 2002.

Posizione dell'Italia.

Le stime elaborate dai principali centri di ricerca mostrano che il rafforzamento della dinamica dell'economia europea e l'accelerazione del commercio internazionale sta gradualmente interessando anche l'Italia. Mentre, infatti, nel 1999 il PIL è aumentato dell'1,4%, per il 2000 le previsioni convergono su una crescita del 3% circa. Questa accelerazione dovrebbe consentire la riduzione ma non l'azzeramento del divario dei tassi di crescita rispetto agli altri Paesi dell'Unione europea, divario che ha caratterizzato il decennio trascorso.

Se la ripresa della domanda estera e l'indebolimento dell'euro favoriranno nel 2000 un significativo recupero delle esportazioni, nello stesso tempo si prevede una accelerazione delle importazioni spinte dal rinnovato slancio dell'economia e dal rafforzamento della domanda interna. Gli effetti del deprezzamento del cambio dovrebbero, da un lato, contrastare l'aumento del grado di penetrazione dei prodotti esteri, almeno per quella parte proveniente dai Paesi esterni all'area euro, e dall'altro sostenere l'attenuazione della tendenza alla perdita di quote di mercato. D'altro canto sull'andamento dell'interscambio continuerà a riflettersi il deterioramento della ragione di scambio, già in atto nel 1999, imputabile agli effetti dell'aumento del prezzo del petrolio amplificati dalla debolezza dell'euro.

Di conseguenza, si prevede che nel 2000 il ruolo di traino del PIL spetterà alla domanda interna, mentre il contributo negativo delle esportazioni nette, pur attenuandosi, continuerà a caratterizzare il quadro congiunturale.

Per quanto riguarda in particolare la domanda interna, l'incremento del reddito disponibile e la politica di bilancio meno restrittiva favoriranno un progressivo aumento dei consumi, mentre il consolidarsi della ripresa economica e gli effetti degli incentivi fiscali dovrebbero determinare la crescita degli investimenti (in particolare quelli in macchinari e mezzi di trasporto).

L'accelerazione del PIL, pur mantenendosi ad un livello inferiore a quello medio comunitario, dovrebbe continuare anche nel 2001, essendo sostenuta principalmente dalla domanda interna, nelle due componenti consumi ed investimenti. Nonostante infatti si preveda una crescita delle esportazioni in linea con l'incremento del commercio mondiale, il loro contributo alla crescita del PIL continuerà ad essere ancora marginale.

3. *Linee di indirizzo generale.*

3.1. La programmazione delle attività da realizzare partirà in primo luogo dalle prospettive di sviluppo dei singoli mercati in rapporto ai settori di interesse.

Indispensabile appare, pertanto, acquisire le conoscenze più attuali in termini di domanda di beni di consumo e di investimento, dedicando particolare attenzione a quei sistemi economici che stanno dando segni di recupero dalle crisi di fine anni novanta Sud-Est asiatico, Russia, Sud America), ma anche a quelli che, interessati da piani governativi di sviluppo, richiedono prodotti e servizi connessi con investimenti in infrastrutture e tecnologie (Nord Africa, Medio Oriente), senza tralasciare quelle economie già avviate nel processo di trasformazione secondo il modello di sviluppo occidentale.

Un particolare sforzo dovrebbe essere rivolto ad una azione di «scouting di mercati» e allo «scouting di imprese», al fine di far crescere la base esportativa italiana secondo comportamenti non episodici, bensì strutturali.

In tal senso la formazione e l'informazione, in particolare tramite le nuove tecnologie, saranno gli strumenti cui fare ricorso, secondo un approccio che parta dalle specifiche esigenze delle P.M.I. e trovi espressione in rapporti di «alleanza» tra i soggetti operanti sul territorio (categorie produttive, enti locali, istituti di formazione e ricerca).

In una tale visione, le iniziative saranno inoltre individuate alla luce dei grandi eventi a livello internazionale, come la «Conferenza 2000» di Bologna, di iniziativa O.C.S.E., dove si delineeranno le nuove strategie per lo sviluppo della competitività delle P.M.I. nell'economia globale.

3.2. La programmazione delle attività sarà calata in una prospettiva pluriennale in cui articolare le tipologie di iniziative per settore/Paese.

Al fine di favorire l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse finanziarie si auspica che — a livello locale — venga costituito in tempi rapidi un effettivo strumento di coordinamento della programmazione che favorisca la prestazione dei servizi a sostegno dell'internazionalizzazione dell'utenza — rispondendo anche alle esigenze in termini di informazione, formazione, assistenza — secondo un modello a rete composto da uno «sportello» regionale e da collegamenti a livello territoriale (Camere di commercio, associazioni di categoria, distretti).

Si richiama l'attenzione sul fatto che per buona parte della produzione italiana flussi più consistenti di export possono essere assicurati, in presenza di una concorrenza crescente sui prezzi da parte di Paesi emergenti, solo dal riconoscimento della qualità del prodotto e da una offerta organizzata, capace di rispondere tempestivamente alla domanda. Una particolare sensibilità pertanto dovrà essere rivolta agli aspetti sopracitati.

Risulta chiaro che il ricorso a forme aggreganti l'offerta insieme al ricorso a strumenti informatici (sito WEB) può essere la risposta delle piccole imprese alle sfide del mercato globale.

3.3. Sotto il profilo strategico e tenuto conto degli orientamenti della politica estera governativa, l'azione promozionale dovrà indirizzarsi prioritamente verso l'area euromediterranea distinguendo i diversi processi che si stanno affermando in ambito Unione europea, Europa centroorientale, balcanica e mediterraneo.

Nell'area U.E. — dove il prodotto italiano dovrà affermarsi per la sua specificità qualitativa — obiettivo di più ampio respiro dovrà essere quello di favorire la collaborazione tra PMI italiane e partners europei rivolgendo attenzione ai settori tecnologicamente più avanzati (ad esempio aerospaziale, telecomunicazioni, ferroviario), sia in vista di collaborazioni produttive all'interno del mercato domestico, che con l'obiettivo dei mercati terzi.

In area Centro europea, l'azione dovrà proseguire in particolare lungo i canali della collaborazione economica, bilaterale o trilaterale (congiuntamente a taluni Paesi europei già presenti in loco), in vista dell'allargamento dell'U.E.

In tale area, così come nei Balcani, la strategia promozionale dovrà tenere conto dei programmi di sviluppo oggetto di sostegno finanziario da parte di Organismi internazionali.

In Russia e più in generale nella CSI andranno attentamente valutate le potenzialità esistenti sia in termini di domanda di beni di consumo che strumentali, come anche in termini di acquisizione di materie prime, approfondendo possibilità operative di counter-trade. In proposito potrebbero essere messe a frutto anche le intese di collaborazione esistenti fra regioni italiane e controparti locali.

Nelle aree Mediterranea, Nord Africana e Mediorientale, si segnala l'opportunità di una calibratura geografica degli interventi, puntando in via preferenziale verso quei Paesi di cui si sono finora scarsamente sfruttate le potenzialità (Marocco, Algeria), o vi sono obiettivi spazi di mercato (Palestina, Libia) ovvero si registra un clima favorevole agli investimenti (Tunisia, Egitto).

In merito ai menzionati mercati e alle altre aree di interesse, si rinvia a quanto più dettagliatamente viene detto di seguito al punto 4.

4. *Direttive per l'Istituto nazionale per il commercio estero.*

4.1. L'obiettivo pubblico affidato all'I.C.E., da realizzare con le risorse del programma promozionale, consiste nel favorire il consolidamento all'estero della presenza italiana — in particolare delle aziende di minori dimensioni — sia attraverso l'ampliamento dei volumi export che attraverso il radicamento nei singoli mercati.

Nella molteplicità dei soggetti che operano ai fini dello sviluppo della internazionalizzazione delle imprese italiane, spetta all'operatore nazionale un'azione di sintesi e di raccordo della pluralità di interventi, deve, pertanto, essere perseguito un approccio di sistema, capace di assicurare l'efficienza ed efficacia complessiva agli interventi promozionali.

La politica di «accordi» con organismi ed enti, operanti a livello locale e nazionale, già avviata dal Ministero, rappresenta il contesto in cui l'Istituto collocherà il proprio piano d'azione.

Un impegno particolare andrà rivolto — d'intesa con gli enti territoriali competenti e in sinergia con altri Organismi più specificamente vocati — alla individuazione di pacchetti localizzativi da promuovere per l'attrazione di investimenti esteri.

Accanto alle iniziative derivanti dagli accordi di programma con le regioni e con le associazioni di categoria, possono ipotizzarsi intese per una progettazione congiunta con il sistema fieristico e camerale; altre intese possono prefigurarsi con università ed istituti in materia di formazione.

Una tale impostazione potrà interessare anche i rapporti con altre amministrazioni a livello centrale (in particolare con il Ministero delle politiche agricole, dei beni culturali, dell'industria) per la promozione coordinata all'estero di una più completa gamma della produzione italiana.

A questo proposito, l'Istituto rivolgerà un'attenzione particolare alle iniziative suscettibili di collegamento con gli aspetti turistici, anche in vista del futuro assetto organizzativo della funzione di promozione dell'internazionalizzazione.

È evidente che il contenuto delle intese operative che danno seguito agli accordi dovrà esprimere una progettualità integrata dove le singole azioni, pur nascendo in ambiti diversi, rispecchino un obiettivo unico in termini di mercato-settore.

4.2. La ristrutturazione della rete estera dell'Istituto, da un lato, che ha portato alla crescita del numero di unità operanti nei singoli Paesi e la definizione di un nuovo impianto informatico, dall'altro, rappresentano il mezzo per assicurare un più efficace svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Istituto, in particolare con riferimento all'assistenza alle imprese e alla realizzazione di un piano promozionale rispondente alle potenzialità ed opportunità dei mercati.

Con riguardo a tale ultimo aspetto, la programmazione annuale delle attività dovrà riflettere più compiutamente le segnalazioni avanzate dagli uffici esteri, i quali potranno svolgere un ruolo più significativo anche al momento della realizzazione degli eventi, con conseguente alleggerimento della sede centrale; tale coinvolgimento potrebbe assicurare una partecipazione più responsabile alle attività, anche con riferimento ai risultati attesi.

4.3. L'impegno dell'I.C.E. — in collegamento con l'obiettivo pubblico di sostenere le PMI nei mercati esteri — deve naturalmente trovare espressione anche in progetti di più ampio respiro volti a divulgare l'immagine della produzione nazionale in termini di tradizione, qualità e capacità innovative.

Tale attività di promozione dovrà essere diretta in particolare al campo dell'alta tecnologia ed alle sue molteplici applicazioni nei settori produttivi.

Ciò, se può realizzarsi attraverso specifiche azioni di immagine/Paese, ad esempio il Giappone per il 2001, deve costituire il messaggio da riproporre anche in occasione di specifiche campagne istituzionali cui far ricorso sia per i settori più tradizionali (più esposti a forme di concorrenza basata sul prezzo) che per divulgare più ampiamente la conoscenza dei prodotti italiani tecnologicamente avanzati.

Nel rinviare all'Istituto le scelte delle modalità di azione in cui articolare i singoli progetti Paese/settore — che si ispireranno, comunque, a quanto detto più volte con riferimento ai singoli mercati di intervento — si sottolinea l'opportunità di considerare le fiere nell'ambito di una progettazione più ampia a beneficio dei settori produttivi e sempre in quanto occasioni promozionali suscettibili di accogliere azioni collaterali, anche a sostegno di possibili forme di collaborazione produttive e commerciali.

Più precisamente l'Istituto è chiamato ad articolare un piano di attività che contenga azioni di tipo innovativo (diverse, pertanto, da fiere, missioni, seminari, campagne pubblicitarie, ecc.) ovvero modalità di realizzazione innovative, almeno entro il 30% delle disponibilità finanziarie.

L'Istituto vorrà considerare, nel piano promozionale, azioni specifiche volte a sostenere la commercializzazione delle produzioni italiane all'estero, sia attraverso la diffusione di forme di franchising che attraverso l'inserimento della distribuzione italiana nella rete estera.

L'attività promozionale pubblica andrà definita individuando una progettualità più attenta alle particolari esigenze del Mezzogiorno, valorizzando le possibili sinergie con le altre iniziative in fase di avvio (Antenna Mediterranea) nonché con enti fieristici e territoriali — sfruttando le occasioni di coprogettazione offerte dagli accordi di programma — e con gli altri soggetti impegnati in modo particolare nello sviluppo delle aree del sud.

L'Istituto dovrà, inoltre, sviluppare su un piano più generale e tenendo conto delle esperienze già maturate al riguardo, una progettualità volta ad approfondire possibilità e modalità di utilizzo del counter-trade con riferimento a quelle aree (Sud-Est asiatico, CSI, Africa sub-sahariana, America Latina) più suscettibili di interesse.

Da ultimo, proseguendo in un'attività ormai consolidata che ha assunto crescente rilevanza, dovrà essere assicurata la dovuta attenzione all'attività di formazione, sia nazionale che internazionale.

4.4. L'attività promozionale dell'Istituto dovrà trovare nuovo slancio attraverso il ricorso alle nuove tecnologie informatiche.

Ciò in primo luogo per dare risposta alla domanda di informazione proveniente dalle imprese, esigenza da soddisfare con sempre maggiore tempestività e completezza.

A tal fine, sarà improcrastinabile la messa a regime del sistema SINCE e la sua piena operatività attraverso la rete degli uffici all'estero.

Così come si dovrà fare maggiore ricorso alle nuove tecnologie — come già in precedenza indicato — per «alleggerire» la realizzazione di alcune azioni promozionali di tipo tradizionale quali i seminari, utilizzando, laddove la materia lo consenta, le video conferenze.

L'applicazione delle nuove tecnologie potrà rappresentare anche oggetto degli interventi di formazione alle imprese, affinché quest'ultime sviluppino una managerialità adeguata alle sfide connesse al processo di globalizzazione.

In materia di commercio elettronico tema di grande interesse per le imprese italiane che devono recuperare una capacità di proposta nei mercati esteri, indispensabile sarà il collegamento con i programmi dell'osservatorio istituito al riguardo presso il Minindustria.

In aggiunta ai canali tradizionali di distribuzione e vendita, l'Istituto si dovrà adoperare per favorire la diffusione dell'e-commerce (in particolare nella forma business to business) a vantaggio delle imprese italiane, promuovendo una progettualità per settori, d'intesa con categorie produttive o enti locali, che metta a fuoco il bacino delle imprese italiane capaci di operare on-line e da collocare sul sito WEB e circoscriva i mercati esteri sui quali attivare lo strumento, partendo dall'analisi dei potenziali acquirenti.

Non può non riconoscersi, comunque, che l'utilizzo delle nuove tecnologie quali strumenti promozionali comporta la conoscenza adeguata delle stesse da parte del personale dell'ICE, che, pertanto, andrà opportunamente formato.

4.5. Con riguardo ai mercati esteri, nel riconoscere priorità strategica all'area Europa-Mediterraneo, l'Istituto si impegnerà in Europa occidentale in modo particolare a promuovere forme di collaborazione tra PMI italiane e partners locali nei settori tecnologicamente avanzati (quali aerospaziali, telecomunicazioni, ferroviario), anche nella prospettiva di sviluppare iniziative congiunte sui mercati terzi. A questo fine, la formula della sinergia con enti omologhi, in analogia a come operato per l'agroalimentare (accordo con Sopexa) può essere un precedente cui ispirarsi per azioni concertate in Paesi extra U.E.

Nei Paesi P.E.C.O. accanto a forme di promozione più tradizionale della capacità produttiva italiana, l'obiettivo da perseguire è quello di favorire lo sviluppo del sistema di produzione locale secondo standard occidentali, nonché l'incontro tra domanda di cooperazione industriale da parte di quei Paesi con l'offerta di know-how italiana.

A questo fine, gli uffici I.C.E. in loco, attraverso opportune azioni formative (del tipo «training on the job») possono dotarsi di specifiche risorse da impiegare in attività di consulenza e assistenza alle imprese, sia italiane che locali.

Circa l'area balcanica, la strategia promozionale dovrà affiancare la partecipazione italiana al processo di stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo di quei Paesi, come sta definendosi a seguito dell'iniziativa legislativa in corso. Per tale area, così come per le aree P.E.C.O., C.S.I., Mediterranea e dell'America latina, appare essenziale promuovere l'informazione per favorire il ricorso da parte delle imprese italiane agli interventi finanziari offerti dagli Organismi internazionali per i programmi di sviluppo locale, nonché svolgere attività formative a favore sia delle imprese italiane che dei settori, pubblico e privato, locali.

In Russia le azioni di promotion dovranno essere dirette anche al fine di stimolare l'export delle PMI che operano in quei settori a vantaggio dei quali è previsto l'utilizzo delle disponibilità finanziare derivanti dalla linea di credito intergovernativa esistente (30 milioni di dollari USA) e di quelle che gravitano intorno alla realizzazione dei grandi investimenti italiani nel Paese, con effetto indotto, pertanto, sulla componentistica relativa ai settori tecnologicamente più avanzati (petrolifero, attrezzature medicali, automobilistico).

Nelle restanti Repubbliche CSI l'impegno andrà rivolto in particolare a fornire una informazione aggiornata alle imprese italiane, tenuto conto delle enormi potenzialità di quei mercati: indagini di mercato, schede Paese, Country Presentation in Italia saranno, pertanto, i momenti in cui articolare l'attività dell'I.C.E., anche in collegamento con Simest e SACE in considerazione della rilevanza delle problematiche finanziarie che condizionano lo sviluppo dei rapporti bilaterali.

Le azioni sopraindicate rappresenteranno il presupposto cui far seguire workshop e giornate tecnologiche per approfondire le concrete possibilità di investimento-collaborazione.

Per quanto riguarda in particolare le Repubbliche centro-asiatiche potranno essere ricercate forme di intervento anche congiuntamente a Paesi terzi, quali la Turchia, che vantano tradizionali rapporti con tale area.

Circa l'area Mediterranea occorrerà operare una scelta di eventi caratterizzati, al tempo stesso, da un momento promozionale ed uno di cooperazione, in un binomio ottimale Paese-settore, e finalizzati all'obiettivo di favorire le esportazioni, lo sviluppo di joint-ventures ed altre forme di cooperazione e di investimenti produttivi; ciò nell'ottica di un maggiore radicamento, soprattutto delle PMI, sui mercati mediterranei. Inoltre sarà opportuna una maggiore qualificazione dell'intervento pubblico nella partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali attraverso:

a) iniziative più articolate rispetto alla formula «Punto Italia» che promuovano una maggiore rappresentatività del Sistema Italia;

b) l'organizzazione, in parallelo, di iniziative collaterali quali, ad esempio, seminari specializzati e workshops.

In tale area, sulla base dell'esperienza maturata, si ritiene di dover proseguire nella realizzazione di qualificate missioni esplorative di operatori, preventivamente coordinate con le autorità locali, mirate a valutare l'economicità del trasferimento di attività produttive, la sussistenza di incentivi pubblici, nonché altre forme di cooperazione con aziende locali. Parimenti è auspicata una altrettanto adeguata programmazione, in Italia, di selezionate missioni di operatori stranieri pubblici e privati da cui possano scaturire momenti di promozione delle esportazioni e di cooperazione per settori sensibili o aree geografiche, del tipo parchi industriali, con il diretto coinvolgimento di società italiane specializzate in studi di fattibilità.

Eventi promozionali ad hoc dovranno essere incentrati sulle potenzialità offerte dalle municipalità locali, a loro volta interessate ad utilizzare altre esperienze e a migliorare i propri servizi (quali smantellamento dei rifiuti, trasporti, trattamento delle acque).

Nell'area NAFTA, area di primaria importanza per le nostre esportazioni, è opportuno continuare a realizzare gli importanti progetti già avviati e che riguardano tutti i principali sistemi e settori italiani, nell'ambito di una ampia, articolata azione promozionale da realizzarsi con il ricorso ad una strategia pluriennale di intervento.

In linea generale, si è evidenziata la necessità di non considerare l'area Nafta, da un punto di vista promozionale, come un mercato unico, ma individuare strategie ed interventi diversificati per tenere conto delle specificità e della recettività dei singoli mercati. Da qui la necessità sia di prevedere un maggior impegno promozionale in Canada e Messico (privilegiando il primo mercato, le cui potenzialità risultano ancora poco conosciute presso le imprese italiane, attraverso un adeguato stanziamento promozionale) sia di elaborare strategie promozionali e d'insediamento che permettano di utilizzare detti mercati anche come «ponte» per gli U.S.A. (come già fanno i Paesi concorrenti), promuovendo dunque maggiormente investimenti, insediamenti, joint-ventures.

Stati Uniti.

La promotion pubblica dovrà continuare quelle azioni specifiche, già avviate con i programmi precedenti, intese a:

a) sostenere i settori di forza con posizioni di rilevanza rafforzando l'immagine del «made in Italy» per l'alto livello qualitativo (anche attraverso la «politica del marchio») e allargare la fascia dei consumatori anche alla provincia, al di fuori dei tradizionali circuiti commerciali;

b) sostenere settori nuovi e/o di nicchia (dove la nostra immagine non è ben identificata per qualità ed affidabilità, consegne e assistenza, come accade ad esempio per il settore meccanica e beni strumentali) con ampie azioni di marketing che individuino l'interlocutore specifico e la tipologia promozionale più adeguata, tenendo presente che gli Stati Uniti sono un Paese dove l'azione di comunicazione più efficace è quella mirata, che dà risposte dirette ad esigenze specifiche; occorrerà dunque insistere, per alcuni settori, con azioni di promotion maggiormente rivolte agli «end-users», per stimolare la domanda del prodotto specifico; nel caso dei «beni strumentali»,

inoltre, si renderà necessaria una preventiva analisi delle specificità produttive dei vari Stati americani e dell'individuazione dei veicoli promozionali più adeguati (distribuzione, centri accademici, centri di ricerca);

c) proseguire, per i settori «agroalimentare», «beni strumentali», «moda» e «casa», l'azione promozionale dei progetti speciali pluriennali, prevedendo una parte commerciale sempre più a compartecipazione privata ed una parte comunicazionale e di immagine sostenuta prettamente con fondi pubblici;

d) promuovere i pacchetti localizzativi italiani in stretta connessione con le regioni e i distretti industriali al fine di attrarre nuovi investimenti in Italia.

Infine, si rammenta la necessità, già rappresentata in occasione di un Convegno d'area tenutosi nel 1999 ad Ottawa, di poter disporre di una mappatura esatta delle presenze di imprese italiane sul mercato — aggiornata, dettagliata ed attendibile — che scaturisca dall'analisi congiunta dei dati in possesso rispettivamente degli uffici I.C.E. locali, delle Camere di commercio italiane presenti sul mercato e delle rappresentanze diplomatiche in loco.

Canada.

A fronte del comune interesse dei due Paesi e dei recenti momenti d'incontro istituzionali, è opportuno prevedere, anche per il 2001, un adeguato stanziamento che consenta la realizzazione di progetti pluriennali che riguardino il settore del legno/arredo, della meccanica strumentale, dell'alta tecnologia e dei beni di consumo, dove le caratteristiche del nostro sistema-Paese (creatività, flessibilità e alta tecnologia) possono risultare vincenti.

A tal fine, occorrerà:

modulare le future iniziative promozionali, tenendo conto delle varie realtà delle principali province canadesi (molto diverse tra loro culturalmente, linguisticamente, economicamente), estendendo la promotion dai tre centri urbani normalmente considerati (Toronto, Montreal, Vancouver) anche ad altre province emergenti (es.: Alberta e Manitoba);

continuare a privilegiare metodologie promozionali «mirate» (come già iniziato con il programma promozionale 2000), che coinvolgono, ad esempio, più direttamente la distribuzione (veicolo promozionale molto efficace in questo Paese, soprattutto per i beni di consumo) agli utenti finali, utilizzando maggiormente i mass-media locali, organizzando altresì seminari/workshop per far conoscere al pubblico canadese settori produttivi italiani scarsamente noti (sia per i beni di consumo che per i beni strumentali);

promuovere maggiormente presso le nostre aziende gli investimenti in Canada, evidenziando la maggiore facilità d'insediamento nel Paese, rispetto agli U.S.A., le eventuali agevolazioni per un futuro passaggio sul mercato limitrofo, le esigenze e le potenzialità del mercato e dei settori emergenti, attraverso corsi di qualificazione e formazione di imprenditori italiani verso il mercato canadese;

diffondere la conoscenza dei nostri distretti industriali (con l'aiuto delle regioni), non solo per il trasferimento di know-how e tecnologie, ma per promuovere gli investimenti reciproci attraverso la formazione di joint-ventures.

L'azione in Canada dovrà tenere conto degli elementi che emergeranno dai lavori del costituendo Italian-Canadian Business Council, sede di incontro permanente tra gli industriali dei due Paesi.

Messico.

Per quanto riguarda l'attività promozionale, è da osservare che mentre gli altri due Paesi Nafta necessitano di strategie mirate a mercati ad elevato livello di industrializzazione, il Messico, da questo punto di vista, è ancora un mercato con grandi potenzialità, ma con un'economia in alcuni settori protettiva. Pertanto, è necessario consolidare le nostre posizioni (l'Italia ha un'ottima immagine nel Paese, essendo seconda solo alla Francia tra i Paesi esportatori dell'Unione europea), promuovendo attività promozionali di base: missioni di operatori messicani in occasione di partecipazioni italiane a fiere settoriali negli U.S.A. (è da tener presente che il Messico non dispone ancora di una capacità propria di organizzare fiere internazionali di una certa valenza), missioni di operatori in Italia, eventi promozionali legati ad eventi politici, collegamenti con attività turistiche.

Per il Paese, alle esigue iniziative svolte sul piano dell'informazione (simposi/workshop, indagini) occorrerebbe far seguire azioni di cooperazione diretta, miranti a:

promuovere maggiormente la formazione tecnico-professionale in loco creando formule tecnologiche di supporto — presso università messicane o centri specializzati — dove formare giovani managers o tecnici direttamente su macchinari italiani;

favorire, attraverso opportuni contatti con le controparti, gli investimenti italiani in Messico specie se indirizzati a strutture produttive che assemblano componenti esteri per produrre ed esportare prodotti finiti da destinare ai mercati U.S.A. e Canada;

prevedere seminari in Messico sulle tecnologie italiane e sulla diffusione delle logiche d'impresa in cui siamo vincenti: realtà delle piccole e medie imprese italiane, distretti industriali, trasferimenti di know-how;

dare maggiore diffusione, presso le nostre aziende, degli strumenti finanziari nazionali e comunitari a sostegno dell'esportazione e dell'internazionalizzazione delle imprese (attività Sace, Mediocredito, legge n. 394/1981, progetto Enterprise, Alinvest).

America Latina.

Per il 2001 si propone di svolgere un maggiore impegno promozionale nell'area e modulare le future iniziative promozionali tenendo conto delle varie realtà delle province argentine e brasiliane, diverse tra loro culturalmente ed economicamente, con l'estensione della promotion anche a province emergenti.

A titolo esemplificativo si possono citare, per l'Argentina la provincia di Santa Fè, in particolare la città di Rosario, e la provincia di Cordoba, cogliendo anche le opportunità connesse allo sviluppo turistico, che comprende concessioni per alberghi e centri di convegni.

Per il Brasile si può citare la Repubblica del Mato Grosso del Sud, fertilissima regione agricola e mineraria e riserva ecologica, che necessita di infrastrutture ed ha grosse potenzialità per insediamenti turistici ed industriali.

Per quanto riguarda le metodologie promozionali, sarebbe opportuno puntare maggiormente sui seminari/workshop, sia al fine di far conoscere settori produttivi italiani scarsamente noti (vedi settore alimentare, dove il fatturato delle esportazioni non supera il 13% a fronte di una potenzialità assai maggiore), sia per rispondere alla domanda di formazione che si è evidenziata, soprattutto in Argentina, a seguito del Grande Evento del maggio '99.

Per quanto riguarda il Brasile, esaminando gli esiti della missione del marzo '98, si segnalano i seguenti settori: impiantistica, infrastrutture, meccanica elettrica e formazione.

Asia.

I mercati asiatici andranno seguiti con particolare attenzione in considerazione della ripresa in atto.

Sembra opportuno, quindi, focalizzare nell'area un programma promozionale che sia, rispetto all'attuale, più diversificato sia in termini di Paesi che di settori, puntando su produzioni in cui l'Italia eccelle ma che al momento sono state poco considerate: tecnologia dell'ambiente, telecomunicazioni, aerospaziale, prodotti medicali e farmaceutici, infrastrutture, design industriale e cantieristica.

Cina.

Il Paese, dalle grandi potenzialità, va considerato secondo le capacità di sviluppo delle singole regioni e municipalità. Occorrerà, quindi, diversificare l'azione promozionale — attualmente concentrata a Pechino e Shanghai — estendendola anche sul territorio attraverso iniziative specifiche.

Occorrerà, pertanto, «tarare» l'attività promozionale su quanto richiede il mercato locale.

Rispondendo alla domanda connessa con il processo di modernizzazione della capacità produttiva cinese, le azioni dovranno essere rivolte, in particolare, ai settori della meccanica strumentale (macchine per l'industria conciaria, per le calzature, per la lavorazione del legno, ecc.), dell'aerospazio, dell'agroalimentare, della componentistica per auto, ai grandi lavori di infrastrutture (centrali elettriche,

telecomunicazioni, grandi opere civili), ai servizi delle grandi municipalità (trattamento delle acque, dei rifiuti, preservazione dell'ambiente, ecc.).

Non dovrà essere dimenticato il ruolo di Hong Kong, come ponte per il raggiungimento del più ampio mercato cinese.

Taiwan.

Con le nuove elezioni del 2000 si prevede un anno fiscale positivo e nuove iniziative per lo sviluppo del Paese, tra cui il progetto principale è quello varato dal Governo nel settore della ricostruzione dopo il terribile terremoto dello scorso settembre che ha colpito il Paese.

Pertanto, con riguardo a ciò, un ruolo di importante rilievo potrebbe avere l'Italia con la sua alta tecnologia.

Giappone.

Il grande evento «Italia in Giappone 2001» offrirà all'Italia la possibilità di farsi conoscere in svariati campi, da quello culturale, artistico, dei prodotti tipici, culinario, turistico, a quello dell'industria e della tecnologia, evento che dovrà trovare seguito negli anni a venire per consolidare la conoscenza della produzione italiana.

Continuerà, comunque, l'impegno dell'Istituto attraverso programmi di azione nei settori che possono offrire prospettive di collaborazione, scaturenti anche dai lavori dell'Italy-Japan Business Group.

Relativamente agli altri Paesi dell'area, in fase di recupero dalla crisi del Sud-Est Asiatico, indispensabile sarà assicurare l'informazione presso l'imprenditoria italiana circa i settori più aperti allo sviluppo e che offrono prospettive di collaborazione e svolgere azioni promozionali mirate (seminari, formazione, missioni in Italia).

Per tali attività andranno sfruttate, tra l'altro, le opportunità connesse ai Memorandum di intesa intergovernativi in materia di PMI (di recente stipulati con Indonesia e Vietnam).

Più in particolare, nell'area del Pacifico andranno meglio focalizzate le opportunità di business esistenti in Australia e in Nuova Zelanda, rivolgendo attenzione anche ai servizi (informatica, TLC), all'energia e alla cantieristica.

5. Si indicano le percentuali secondo cui orientare l'impiego dei fondi, per aree di intervento, a valere sulle disponibilità finanziarie dell'anno di riferimento al netto dei seguenti accantonamenti:

l'1% delle risorse, da affidare a soggetti terzi, per attività di valutazione dell'efficacia dei risultati delle iniziative promozionali rispetto agli obiettivi prefissati;

lire 6.000 milioni a titolo di fondo di riserva per necessità che potranno sopravvenire nel corso dell'anno.

I valori di seguito proposti potranno essere oggetto di modifiche impartite con successive direttive di questa amministrazione qualora l'evolversi della congiuntura economica lo rendesse necessario.

AREE GEOGRAFICHE

Europa occidentale	10%
Europa centro orientale	10%
Nafta	20%
di cui USA	15%
America Latina	6%
Asia/Oceania	18%
di cui Cina/Hong Kong	6%
Giappone	6%
Medio Oriente, Mediterraneo, Africa	9%
Italia-Mondo	3%
Accordi di programma con le regioni	17%
Accordi con altri soggetti (associazioni di categoria, sistema camerale, enti fieristici e istituti universitari)	7%

00A11877

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 11 maggio 2000.

Delega di attribuzioni del Ministro per i beni e le attività culturali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Carlo Carli.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, di istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, concernente l'organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1994, n. 760, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero per i beni culturali e ambientali e le relative funzioni;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352»;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante: «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli artt. 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2000 con il quale l'on.le Carlo Carli è stato nominato Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali;

Ritenuto opportuno delegare al predetto Sottosegretario le funzioni ministeriali concernenti le biblioteche pubbliche statali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 417, ivi comprese quelle inerenti l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, l'Istituto per la patologia del libro e la discoteca di Stato e quelle relative agli archivi di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nonché le funzioni ministeriali relative alla vigilanza sulla SIAE, di cui al citato decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419;

Decreta:

Le funzioni ministeriali concernenti le biblioteche pubbliche statali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 417, ivi comprese quelle inerenti l'Istituto centrale per il catalogo unico delle Biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, l'Istituto centrale per la patologia del libro e la disco-

teca di Stato e quelle relative agli archivi di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nonché le funzioni ministeriali relative alla vigilanza sulla SIAE, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 sono delegate all'on.le Carlo Carli, Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali.

Sono escluse dalla delega i provvedimenti della legge 21 dicembre 1999, n. 513.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 2000

Il Ministro: MELANDRI

Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2000
Registro n. 2 Beni e attività culturali, foglio n. 15

00A11899

DECRETO 11 maggio 2000.

Delega di attribuzioni del Ministro per i beni e le attività culturali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Giampaolo D'Andrea.

IL MINISTRO
PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, di istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, concernente l'organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1994, n. 760, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero per i beni culturali e ambientali e le relative funzioni;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante «testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2000 con il quale l'on.le Giampaolo D'Andrea è stato nominato Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali;

Ritenuto opportuno delegare al predetto Sottosegretario le funzioni ministeriali concernenti la protezione delle bellezze naturali e la tutela delle zone di particolare interesse ambientale, con esclusione delle funzioni ministeriali relative ai poteri sostitutivi dello Stato alle regioni di cui all'art. 149 del citato testo unico;

Decreta:

Le funzioni ministeriali concernenti la protezione delle bellezze naturali e la tutela delle zone di particolare interesse ambientale, con esclusione delle funzioni ministeriali relative ai poteri sostitutivi dello Stato alle regioni di cui all'art. 149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, sono delegate all'on.le Giampaolo D'Andrea, Sottosegretario di Stato per i Beni e le attività culturali.

Sono altresì delegate all'on.le Sottosegretario Giampaolo D'Andrea le funzioni ministeriali concernenti gli affari generali, amministrativi e del personale, nonché la trattazione dei rapporti con le organizzazioni sindacali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 2000

Il Ministro: MELANDRI

Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2000
Registro n. 2 Beni e attività culturali, foglio n. 16

00A11900

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 29 agosto 2000.

Modificazioni al decreto ministeriale 30 novembre 1999, concernente le direttive ed il calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2000.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1999, con il quale sono state emanate ai prefetti le direttive ed il calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2000;

Visto l'art. 1 del suddetto decreto ministeriale, con il quale sono fissati i giorni dell'anno 2000 nei quali è vietata la circolazione fuori dei centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t;

Visto il decreto ministeriale 23 agosto 2000, n. 5375, con il quale sono stati integrati i divieti di circolazione per i suddetti veicoli nei giorni 27 e 28 agosto;

Considerati i risultati positivi per la sicurezza e la fluibilità della circolazione raggiunti a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale 23 agosto 2000, n. 5375, ed in particolare a seguito del divieto dalle ore 0,00 alle ore 7,00 del 27 agosto;

Considerato che nell'incontro tenutosi il giorno 23 agosto 2000 tra le amministrazioni e le associazioni

degli autotrasportatori interessati, era stato convenuto di valutare l'opportunità di riprodurre l'estensione del divieto per il primo fine settimana di settembre;

Considerata la particolare intensità dei volumi di traffico previsti per il giorno 3 settembre dell'anno 2000, in relazione al rientro dai luoghi di villeggiatura al termine del periodo estivo di ferie;

Considerato che, anche per tale giorno, al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza della circolazione, conformemente agli obiettivi fissati dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ed ai sensi dell'art. 6 dello stesso decreto legislativo, si rende necessario limitare la circolazione fuori dei centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t;

Considerato che nel corso dell'incontro tenutosi il giorno 29 agosto 2000, tra le amministrazioni e le associazioni degli autotrasportatori interessate, è stato confermanto quanto convenuto nell'incontro del 23 agosto in merito all'opportunità di adottare una serie di iniziative per migliorare le condizioni di sicurezza della circolazione stradale tra le quali quella di diversificare le componenti della circolazione contemporaneamente presenti sulle strade attraverso un provvedimento che imponga una ulteriore limitazione del traffico pesante per il giorno 3 settembre 2000;

Decreta:

Art. 1.

1. I giorni dell'anno 2000, nei quali è vietata la circolazione fuori dei centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, elencati nell'art. 1 del decreto ministeriale 30 novembre 1999, già integrati con il decreto ministeriale 23 agosto 2000, n. 5375, sono ulteriormente integrati con i seguenti:

dalle ore 0,00 alle ore 7,00 del 3 settembre.

2. Conseguentemente i divieti di circolazione previsti dagli articoli 8 e 11 del decreto ministeriale 30 novembre 1999, sono integrati con i periodi orari contenuti nel comma precedente.

Art. 2.

1. Restano invariate tutte le altre disposizioni previste dal decreto ministeriale 30 novembre 1999 ed in particolare le deroghe contenute nell'art. 3 del citato decreto ed inoltre dal divieto sono esclusi i veicoli dotati di autorizzazione prefettizia già rilasciata ai sensi dell'art. 4 dello stesso decreto, nonché i veicoli provenienti dall'estero o dalla Sardegna, purché muniti di idonea certificazione attestante la provenienza.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 2000

Il Ministro: NESI

Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 2000
Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 365

00A11929

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 3 agosto 2000.

Definizione di modalità e condizioni delle importazioni di energia elettrica in presenza di capacità di trasporto disponibili insufficienti ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. (Deliberazione 140/00).

L' AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 3 agosto 2000;

Premesso che l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999), di attuazione della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: direttiva 96/92/CE), prevede che, con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), siano individuate modalità e condizioni delle importazioni nel caso risultino insufficienti le capacità di trasporto disponibili, tenuto conto di un'equa ripartizione complessiva tra mercato vincolato e mercato libero e che, nel medesimo provvedimento, siano stabilite le modalità e le procedure per consentire alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: Gestore della rete), sulla base degli indirizzi di cui all'art. 1, comma 2, dello stesso decreto legislativo, di rifiutare l'accesso alla rete per l'energia elettrica importata a beneficio di un cliente idoneo nel caso in cui nel Paese di produzione non sia riconosciuta la stessa qualifica alla stessa tipologia di clienti;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

la direttiva 96/92/CE;

il decreto legislativo n. 79/1999;

Viste:

la deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 1° marzo 1999, e successive modificazioni ed integrazioni;

la delibera dell'Autorità 11 maggio 1999, n. 62/99 (di seguito: delibera n. 62/99);

la deliberazione dell'Autorità 30 giugno 1999, n. 91/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 188 del 12 agosto 1999;

la deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 1999, n. 162/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 264 del 10 novembre 1999 (di seguito: deliberazione n. 162/99);

la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 1999, n. 172/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 268 del 15 novembre 1999;

la deliberazione dell'Autorità 3 dicembre 1999, n. 180/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 286 del 6 dicembre 1999;

la deliberazione dell'Autorità 16 dicembre 1999, n. 182/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 297 del 20 dicembre 1999;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 178 del 1° agosto 2000, recante attribuzione al Gestore della rete della concessione delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale, nonché approvazione della convenzione per la disciplina della concessione medesima;

Visti:

il documento «Nota informativa sulla regolazione delle tariffe elettriche per la liberalizzazione del mercato», approvato dall'Autorità in data 4 agosto 1999 (prot. AU/1999/175) (di seguito: Nota informativa);

il documento per la consultazione «Trattamento delle importazioni di energia elettrica nel caso risultino insufficienti le capacità di trasporto disponibili, ai sensi dell'art. 10, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79», diffuso dall'Autorità in data 28 ottobre 1999 (prot. AU/99/247) (di seguito: Documento per la consultazione);

Viste le sentenze del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia numeri 4442/00 e 4627/00, rese in data 22 marzo 2000 e depositate in data 27 giugno 2000;

Vista la lettera del Gestore della rete in data 21 luglio 2000 (prot. AD/P/20000070), pervenuta all'Autorità in data 25 luglio 2000 (prot. Autorità 011262);

Visto il documento relazione tecnica «Presupposti per la definizione di modalità e condizioni delle importazioni di energia elettrica in presenza di capacità di trasporto disponibili insufficienti, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79», predisposto dal dott. Alberto Pototschnig, nella sua posizione di direttore dell'Area elettricità dell'Autorità;

Considerato che:

la capacità di interconnessione disponibile è pari alla differenza tra il valore della capacità netta trasmissibile ed il valore della capacità utilizzata per l'esecuzione dei contratti di importazione pluriennali in essere alla data del 19 febbraio 1997 e non ancora scaduti, che si trovano nella disponibilità della società Enel S.p.a.;

l'Autorità ha previsto, al paragrafo 6.17 della Nota informativa, che, nel definire, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999, le modalità e condizioni di ripartizione della capacità di interconnessione con l'estero non già utilizzata da contratti di lungo termine in essere alla data del 19 febbraio 1997, possano essere previsti meccanismi di mercato;

nell'ambito del procedimento avviato con la delibera n. 62/99, l'Autorità, nel Documento per la consultazione, ha proposto il ricorso ad una procedura di asta per l'assegnazione della capacità di trasporto sull'interconnessione qualora l'insieme delle richieste di utilizzo della capacità di interconnessione risulti non compatibile con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale o con la capacità di trasporto sull'interconnessione destinata alle importazioni a favore del mercato libero, tenuto conto anche del mercato vincolato;

nello stesso Documento per la consultazione, l'Autorità ha affermato l'esigenza di prevedere un limite massimo alla quota della capacità di interconnessione disponibile per il mercato libero che in ogni momento ciascun soggetto può detenere, direttamente o indirettamente, al fine di promuovere la concorrenza tra gli importatori di energia elettrica in Italia;

a seguito della diffusione del Documento per la consultazione, quanto richiamato nei precedenti alinea è stato valutato positivamente dalla maggior parte dei soggetti interessati;

con la citata lettera in data 21 luglio 2000, il Gestore della rete ha comunicato la capacità di trasporto sull'interconnessione disponibile per nuovi impegni contrattuali a decorrere dal mese di ottobre dell'anno 2000;

Ritenuto che sia opportuno:

considerare, nella definizione delle modalità e condizioni delle importazioni, anche le esportazioni di energia elettrica, essendo la capacità di trasporto sull'interconnessione riferita ai flussi netti di potenza;

che l'assegnazione della capacità di interconnessione per l'anno 2001, qualora le richieste di utilizzo risultino superiori alla capacità di interconnessione disponibile, avvenga attraverso meccanismi di mercato, al fine di garantire la massima trasparenza, la possibilità di utilizzare la stessa capacità da parte dei soggetti che ad essa attribuiscono maggior valore e l'equa ripar-

tizione dei benefici derivanti dall'utilizzo della capacità di interconnessione tra i consumatori di energia elettrica del mercato libero e del mercato vincolato in Italia;

che l'assegnazione della capacità di interconnessione disponibile avvenga, qualora possibile, in modo congiunto da parte del Gestore della rete e dei gestori confinanti;

che, qualora risulti impossibile l'assegnazione congiunta, l'assegnazione del 50% della capacità di interconnessione disponibile attraverso ciascuna frontiera nel 2001 avvenga in seguito ad iniziative autonome del Gestore della rete, prevedendo altresì che il restante 50% sia assegnate dai gestori confinanti;

al fine di promuovere la pluralità nell'offerta di energia elettrica sul mercato nazionale, che la quota della capacità di interconnessione assegnabile ad un singolo soggetto sia limitata, nel caso in cui le richieste eccedano la capacità disponibile, in modo che nessun soggetto possa disporre per l'anno 2001 di una quota - maggiore del 20% della capacità disponibile su ciascuna frontiera e del 10% della capacità di interconnessione disponibile su tutte le frontiere;

che l'introduzione di meccanismi di mercato per l'assegnazione della capacità di interconnessione disponibile sia compatibile con la disciplina delle modalità di rifiuto dell'accesso alla rete di trasmissione nazionale per l'energia elettrica prodotta in Stati membri dell'Unione europea, di cui all'art. 2 della deliberazione n. 162/99;

che una quota della capacità di trasporto sull'interconnessione sia disponibile per l'accesso da parte di operatori esteri al sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999, una volta che tale sistema sia operativo;

che sia demandata al Gestore della rete, quale concessionario delle attività di trasmissione e dispacciamento, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale, l'attuazione delle procedure di assegnazione della capacità di interconnessione per l'anno 2001, nonché per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2000;

Delibera:

Di approvare il seguente provvedimento:

Art. 1.

Definizioni

Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, integrate come segue:

a) assegnatario è il soggetto che acquisisce la disponibilità di una quota parte della capacità di interconnessione disponibile;

b) Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;

c) banda è una quota parte della capacità di interconnessione assegnabile;

d) capacità di interconnessione disponibile è la massima capacità di trasporto complessiva sull'interconnessione con l'estero per l'importazione di energia elettrica in Italia, al netto della capacità impegnata dai contratti pluriennali di importazione di energia elettrica in essere alla data del 19 febbraio 1997 e non ancora scaduti;

e) capacità di importazione assegnabile su una frontiera è la capacità di interconnessione disponibile su tale frontiera, qualora il Gestore della rete e il gestore confinante provvedano congiuntamente all'assegnazione di tale capacità; negli altri casi, per capacità di importazione assegnabile su una frontiera si intende il 50% della capacità di interconnessione disponibile su tale frontiera;

f) decreto legislativo n. 79/99 è il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

g) deliberazione n. 70/97 è la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997, come successivamente modificata ed integrata;

h) deliberazione n. 13/99 è la deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 1° marzo 1999, come successivamente modificata ed integrata;

i) deliberazione n. 91/99 è la deliberazione dell'Autorità 30 giugno 1999, n. 91/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 188 del 12 agosto 1999;

j) deliberazione n. 162/99 è la deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 1999, n. 162/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 264 del 10 novembre 1999;

k) deliberazione n. 172/99 è la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 1999, n. 172/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 268 del 15 novembre 1999;

l) deliberazione n. 180/99 è la deliberazione dell'Autorità 3 dicembre 1999, n. 180/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 286 del 6 dicembre 1999;

m) deliberazione n. 182/99 è la deliberazione dell'Autorità 16 dicembre 1999, n. 182/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 297 del 20 dicembre 1999;

n) frontiera è l'insieme delle linee di interconnessione con ciascuno dei seguenti Paesi: Austria, Francia, Slovenia e Svizzera;

o) gestore confinante è un gestore estero di rete di trasmissione interconnessa con la rete di trasmissione nazionale ad una frontiera;

p) Gestore della rete è la società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 79/1999;

q) periodo estivo sono i mesi di maggio, giugno, luglio e settembre;

r) periodo invernale sono i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre e dicembre;

s) punto di riconsegna è il punto in cui l'energia elettrica vettoriata viene prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi;

t) sollecitazione di offerta è l'invito, anche non individuale, a presentare un'offerta nell'ambito della procedura concorsuale di cui al successivo art. 5.

Art. 2.

Accordi tra Gestore della rete e gestori confinanti

2.1 Al fine dell'assegnazione della capacità di interconnessione, il Gestore della rete promuove la stipula di accordi che prevedano l'impegno da parte dei gestori confinanti:

a) a determinare e ad assegnare, congiuntamente al Gestore della rete, la capacità di interconnessione disponibile, secondo le modalità e condizioni definite ai successivi articoli da 3 a 7, prevedendo che i proventi delle eventuali procedure concorsuali su ciascuna frontiera siano ripartiti in parti uguali tra il Gestore della rete e l'insieme dei gestori confinanti;

b) ad applicare una disciplina per il trasporto dell'energia elettrica destinata all'importazione in Italia non discriminatoria e che comunque non comporti una ingiustificata riduzione per gli operatori del valore della capacità di interconnessione;

c) a rendere disponibile alla frontiera la potenza complessivamente prevista nei programmi orari di cui al successivo art. 7, comma 7.3.

2.2 Il Gestore della rete trasmette all'Autorità copia degli accordi di cui al precedente comma 2.1.

2.3 In mancanza degli accordi di cui al precedente comma 2.1, con uno o più dei gestori confinanti, entro i termini di cui al successivo art. 4, comma 4.5, il Gestore della rete ne dà comunicazione all'Autorità e, per le relative frontiere, assegna autonomamente la capacità di interconnessione assegnabile secondo quanto previsto dai successivi articoli da 3 a 7. In questo caso, il Gestore della rete, nel rispetto di condizioni di reciprocità, riconosce ai soggetti assegnatari della quota della capacità di interconnessione disponibile assegnata dai gestori confinanti, i diritti e gli obblighi previsti dal successivo art. 7 per gli assegnatari di bande.

Art. 3.

Capacità di interconnessione assegnabile

3.1 Al fine dell'assegnazione, la capacità di interconnessione assegnabile su ciascuna frontiera è suddivisa in bande. Ciascuna banda ha un'ampiezza fissa di 10 MW in ciascuna ora del periodo invernale. In ciascuna ora del periodo estivo ed in ciascuna ora del mese di agosto tale ampiezza è ridotta mediante l'applicazione dei coefficienti denominati rispettivamente a e b, di cui al successivo comma 3.2.

3.2 I coefficienti *a* e *b* sono definiti annualmente, per ciascuna frontiera, dal Gestore della rete in modo tale da comportare le minime riduzioni dell'ampiezza di ciascuna banda compatibili con la capacità di interconnessione assegnabile, rispettivamente nel periodo estivo e nel mese di agosto.

3.3 L'80% delle bande su ciascuna frontiera è destinato ad assegnazione su base annuale. Fino all'operatività del sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999, le rimanenti bande, nonché le bande non assegnate su base annuale, sono destinate all'assegnazione su base mensile.

3.4 I valori dei coefficienti *a* e *b* per l'anno 2001 sono pubblicati dal Gestore della rete sul proprio sito internet entro e non oltre il 23 settembre 2000.

Art. 4.

Richieste di assegnazione di bande

4.1 Possono richiedere l'assegnazione di bande i distributori, i clienti grossisti e i clienti finali inclusi, alla data di presentazione della richiesta di cui al successivo comma 4.2, nell'elenco dei clienti idonei, di cui all'art. 2 della deliberazione n. 91/99.

4.2 La richiesta per l'assegnazione di bande, predisposta secondo modalità e nel formato definiti dal Gestore della rete, deve contenere almeno l'indicazione:

a) del numero di bande richieste per ciascuna frontiera;

b) del punto o dei punti di riconsegna in Italia.

4.3 La richiesta di cui al precedente comma 4.2 deve essere corredata dalla dichiarazione del soggetto titolare di ciascun punto di riconsegna attestante il suo interesse alla richiesta di assegnazione di bande. Per ciascun punto di riconsegna un solo soggetto può presentare la richiesta di assegnazione di bande.

4.4 Le richieste per l'assegnazione di bande su base annuale per l'anno 2001 sono presentate al Gestore della rete entro e non oltre il 30 settembre 2000. Le richieste per l'assegnazione di bande su base mensile per l'anno 2001 sono presentate al Gestore della rete entro e non oltre il quindicesimo giorno del secondo mese antecedente al mese per il quale si procede all'assegnazione delle bande.

4.5 Almeno sette giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle richieste per l'assegnazione di bande, di cui al precedente comma 4.4, il Gestore della rete pubblica sul proprio sito internet il numero di bande per le quali procede ad assegnazione.

4.6 Entro sette giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma 4.4, qualora le richieste, di

cui al precedente comma 4.2 indichino complessivamente un numero di bande non superiore, su ciascuna frontiera, a quelle destinate all'assegnazione, tenendo conto di quanto previsto dal precedente art. 3, comma 3.3, il Gestore della rete procede all'assegnazione delle bande. In caso contrario il Gestore della rete procede, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma 4.4, all'espletamento della procedura concorsuale per l'assegnazione delle bande secondo quanto previsto al successivo art. 5.

Art. 5.

Procedura concorsuale per l'assegnazione di bande

5.1 Il Gestore della rete invita a partecipare alla procedura concorsuale i soggetti che hanno presentato le richieste per l'assegnazione di bande di cui al precedente art. 4, comma 4.2.

5.2 La procedura concorsuale si svolge attraverso ripetute sollecitazioni di offerte da parte del Gestore della rete.

5.3 A seguito di ciascuna sollecitazione di offerte, ciascun partecipante alla procedura può presentare un'offerta specificando:

a) il numero di bande richieste su ciascuna frontiera;

b) il prezzo offerto per ciascuna banda richiesta.

5.4 Per ciascun partecipante, il numero di bande richieste complessivamente nell'offerta di cui al precedente comma 5.3 non può essere superiore a quello delle bande complessivamente oggetto della richiesta di cui al precedente art. 4, comma 4.2.

5.5 Le offerte presentate da ciascun partecipante a seguito di una sollecitazione specificano un prezzo per ogni banda richiesta su ciascuna frontiera non inferiore a quello offerto per la stessa banda dallo stesso partecipante a seguito delle precedenti sollecitazioni.

5.6 Successivamente alla ricezione delle offerte di cui al precedente comma 5.3, il Gestore della rete procede, per ciascuna frontiera, ad una assegnazione delle bande ai partecipanti alla procedura concorsuale, che sostituisce quella definita a seguito della precedente sollecitazione di offerte, sulla base dell'ordine decrescente dei prezzi offerti e comunica a ciascun partecipante il numero di bande su ciascuna frontiera di cui lo stesso partecipante è risultato assegnatario nonché, per ciascuna frontiera, il prezzo più basso offerto al quale corrisponde un'assegnazione di banda e il prezzo medio delle bande assegnate. Il Gestore della rete procede quindi a una nuova sollecitazione di offerte.

5.7 La procedura concorsuale si conclude quando, a seguito di una sollecitazione di offerte, non siano presentate offerte diverse da quelle presentate successivamente alla precedente sollecitazione, e comunque dopo quindici sollecitazioni di offerte.

5.8 Il prezzo che ciascun partecipante è tenuto a versare al Gestore della rete per ciascuna banda di cui sia risultato assegnatario è pari al prezzo da questi offerto a seguito dell'ultima sollecitazione di offerte della procedura concorsuale.

5.9 Il Gestore della rete definisce le modalità organizzative per l'espletamento della procedura concorsuale, sulla base di quanto previsto nella presente deliberazione.

5.10 Il Gestore della rete tiene separata evidenza contabile dei proventi e dei costi relativi alla procedura concorsuale prevista nel presente articolo.

Art. 6.

Condizioni di assegnazione di bande

6.1 Nell'ambito della procedura di cui al precedente art. 5, nessun soggetto può richiedere o risultare assegnatario di bande in numero superiore:

a) per ciascuna frontiera, al 20% delle bande destinate all' assegnazione sulla medesima frontiera;

b) complessivamente, al 10% delle bande destinate all'assegnazione sul totale delle frontiere.

6.2 Al fine di quanto previsto al precedente comma 6.1:

a) le richieste presentate da società tra le quali sussista un rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, ovvero siano controllate dalla medesima società, sono considerate congiuntamente;

b) concorrono alla determinazione del numero di bande richieste da un distributore o da cliente grossista anche il numero di bande richieste dai clienti finali rispetto ai quali tale distributore o cliente grossista opera, direttamente o attraverso società controllate o collegate, in qualità di venditore dell'energia elettrica importata.

Art. 7.

Diritti e obblighi degli assegnatari di bande

7.1 L'assegnatario di una banda:

a) è tenuto a consegnare al gestore confinante una potenza corrispondente, ai sensi della disciplina del trasporto e della riconciliazione dell'energia elettrica in vigore nel paese confinante, al programma orario di cui al successivo comma 7.3;

b) acquisisce l'impegno del gestore confinante a rendere disponibile alla frontiera italiana la potenza prevista nel programma orario di cui al successivo comma 7.3;

c) acquisisce l'impegno del Gestore della rete a prelevare dal gestore confinante ed a rendere disponibile all'assegnatario la potenza prevista nel programma orario di cui al successivo comma 7.3;

d) acquisisce il diritto a prelevare energia elettrica secondo la disciplina di cui alla deliberazione n. 13/99. Per l'applicazione di tale disciplina, per potenza impe-

gnata ed energia elettrica immessa nel punto di consegna si considerano, rispettivamente, la potenza specificata nei programmi orari di cui al successivo comma 7.3 e la corrispondente energia elettrica vettoriabile.

7.2 Successivamente all'entrata in operatività del sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999, ciascuna banda può essere utilizzata per l'importazione di energia elettrica destinata al medesimo sistema delle offerte.

7.3 Con cadenza settimanale, l'assegnatario comunica al gestore confinante ed al Gestore della rete un programma orario di importazione per ciascuna banda. Il programma non può prevedere in nessuna ora l'importazione di una potenza superiore all'ampiezza della banda in quell'ora.

7.4 La ricomposizione tra la potenza effettivamente trasferita attraverso la frontiera e la somma delle potenze indicate nei programmi di importazione non comportano oneri per gli assegnatari.

7.5 La cessione di bande è consentita esclusivamente in favore di distributori, clienti grossisti o clienti finali inclusi, alla data della cessione medesima, nell'elenco dei clienti idonei, di cui all'art. 2 della deliberazione n. 91/99. Ciascuna cessione è notificata al Gestore della rete ed ha effetto a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della notifica. La cessione comporta trasferimento al cessionario dei diritti e degli obblighi di cui al precedente comma 7.1 per le bande oggetto della cessione stessa.

Art. 8.

Capacità di interconnessione che si renda utilizzabile in maniera non prevedibile e discontinua

8.1 Il Gestore della rete, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 10, comma 10.3, può utilizzare per l'importazione di energia elettrica la capacità di interconnessione assegnabile, ma non assegnata, e la capacità di interconnessione eventualmente eccedente la capacità di interconnessione disponibile che si rendesse utilizzabile in maniera non prevedibile e discontinua.

8.2 L'energia elettrica importata attraverso l'utilizzo della capacità di cui al precedente comma 8.1 è acquistata all'estero dal Gestore della rete al prezzo più conveniente e comunque inferiore al costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali, di cui all'art. 6, comma 6.5, della deliberazione n. 70/97, e ceduta attraverso procedure trasparenti e concorrenziali.

8.3 Il Gestore della rete tiene separata evidenza contabile dell'attività di acquisto e cessione dell'energia elettrica di cui al precedente comma 8.2.

Art. 9.

Diritti degli esportatori

Ai soggetti che nel corso del 2001 esportano energia elettrica dall'Italia sono riconosciuti i diritti e, se tali diritti sono esercitati, gli obblighi di cui al precedente art. 7, relativamente ad una capacità di trasporto sull'interconnessione per l'importazione sulla frontiera attraverso la quale avviene l'esportazione pari, in ciascuna ora, alla capacità di trasporto sull'interconnessione effettivamente utilizzata per l'esportazione di energia elettrica.

Art. 10.

Disposizioni finali

10.1 Il Gestore della rete procede alla assegnazione della capacità di interconnessione disponibile per i mesi di ottobre, novembre e dicembre dell'anno 2000 e non già assegnata sulla base di quanto previsto dalle deliberazioni numeri 162/99, 172/99, 180/99 e 182/99, utilizzando, in quanto applicabili, le modalità previste nei precedenti articoli da 3 a 7.

10.2 Con successivo provvedimento l'Autorità dispone la destinazione dei proventi derivanti dalle procedure concorsuali di cui al precedente art. 5, nonché dei margini derivanti dall'importazione di energia elettrica di cui al precedente art. 8.

10.3 Successivamente all'entrata in operatività del sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/99, la capacità di interconnessione assegnabile, ma non assegnata, e la capacità di interconnessione eventualmente eccedente la capacità di interconnessione disponibile che si rendesse utilizzabile in maniera non prevedibile e discontinua è assegnata dalla società Gestore del mercato S.p.a., di cui al medesimo art. 5, sulla base di meccanismi da questa definiti e conformi alla disciplina del sistema delle offerte stesse.

10.4 Il Gestore della rete trasmette all'Autorità rapporti mensili sull'assegnazione della capacità di interconnessione assegnabile, sullo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al precedente art. 5, nonché sulle attività di cui al precedente art. 8.

10.5 Sono abrogate tutte le disposizione incompatibili con quanto previsto nella presente deliberazione.

10.6 La presente deliberazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Milano, 3 agosto 2000

Il presidente: RANCI

00A11921

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicazione relativa al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2000, recante: «Nomina di componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro».

Nel decreto del Presidente della Repubblica citato in epigrafe, sono apportate le seguenti correzioni di errori materiali contenuti nella copia conforme del provvedimento inviata per la pubblicazione:

alla pag. 6, seconda colonna, tra il trentacinquesimo e il trentaseiesimo rigo, ovvero dopo: «..., Vittorio Pagani.», leggasi: «Settore Credito e Assicurazioni: Renato Matteucci, Carlo Giorgetti. Settore Pubblica Amministrazione: Filippo Panarello, Sergio Puppo, Mario Sai, Sergio D'Antoni, Giorgio Alessandrini, Raffaele Vanni, Silvano Veronese, Carmine Gallotta, Renato Plaja, Giuseppe Carbone, Pier Paolo Leonardi.»;

alla pag. 6, seconda colonna, al quarantaquattresimo rigo, in luogo del componente: «Ivano Spallanzani, ...», leggasi: «Ivano Spalanzani, ...».

00A11928

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare dell'agenzia consolare onoraria in Villa Maria (Argentina)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Il signor Aldo Mario Invernizzi, agente consolare onorario in Villa Maria (Argentina), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Cordoba degli atti di Stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Cordoba per ogni decisione al riguardo, della documentazione relativa a pratiche di riconoscimento della cittadinanza italiana;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Cordoba degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

4) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni;

5) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Cordoba della documentazione relativa al rilascio di visti;

6) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Cordoba della documentazione relativa al rilascio/rinnovo dei passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

7) effettuazione di adempimenti relativi all'erogazione di sussidi ai connazionali indigenti, secondo le istruzioni impartite dal consolato generale d'Italia in Cordoba;

8) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2000

p. *Il direttore generale per il personale:* LONARDO

00A11923

Rilascio di exequatur

In data 2 agosto 2000 il Ministro segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Arnaldo Molina Perez, console generale della Repubblica di Cuba a Milano.

00A11924

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Riconoscimento della personalità giuridica all'associazione «Cooperlavoro - Fondo pensione complementare dei lavoratori, soci e dipendenti, delle cooperative di lavoro», in Roma.

Con decreto ministeriale del 25 luglio 2000, all'associazione «Cooperlavoro - Fondo pensione complementare dei lavoratori, soci e dipendenti, delle cooperative di lavoro» in forma abbreviata «Cooperlavoro», con sede in Roma, via Carlo Bartolomeo Piazza n. 8, è riconosciuta la personalità giuridica.

00A11886

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 31 agosto 2000

Dollaro USA	0,8906
Yen giapponese	94,77
Dracma greca	337,64
Corona danese	7,4564
Corona svedese	8,4160
Sterlina	0,61320
Corona norvegese	8,0745
Corona ceca	35,370
Lira cipriota	0,57241
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	261,36
Zloty polacco	3,9060
Tallero sloveno	208,9892
Franco svizzero	1,5498
Dollaro canadese	1,3141
Dollaro australiano	1,5547
Dollaro neozelandese	2,0801
Rand sudafricano	6,2075

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A11976

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Riduzione d'area della concessione mineraria per caolino, feldspati, terre refrattarie ed associati convenzionalmente denominata «Podere Le Pescine», ricadente nel territorio del comune di Roccastrada.

Ai sensi del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1955, n. 620, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382, si comunica che, «con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Grosseto, in data 2 giugno 2000 — registrato alla Corte dei conti, delegazione regionale di Firenze, in data 19 luglio 2000, al reg. n. 1, foglio n. 162 — l'area della concessione mineraria per caolino, feldspati, terre refrattarie ed associati convenzionalmente denominata «Podere Le Pescine», in comune di Roccastrada, provincia di Grosseto, di cui è titolare la società Rhyolite S.r.l., con sede legale in via del Cavatore n. 10/a - 54033 Carrara, codice fiscale 00688650456, è stata ridotta da Ha 394 a Ha 90.64».

00A11887

BANCA D'ITALIA

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della «Danubio intermediazioni S.p.a.» società di intermediazione mobiliare, in Milano.

Nella riunione del 17 luglio 2000, tenuta dal comitato di sorveglianza della Danubio intermediazioni S.p.a. società di intermediazione mobiliare, con sede in Milano — posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione in data 13 luglio 2000, ai sensi dell'art. 57, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 — l'avv. Vito Codacci-Pisanelli è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 81, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, richiamato dall'art. 57, comma 3, del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

00A11883

REGIONE UMBRIA

Autorizzazione alla ditta Massenzi Evelino, in Foligno, a produrre e vendere l'acqua minerale naturale denominata Sassovivo.

Con determinazione dirigenziale del 14 giugno 2000, n. 4905, la ditta Massenzi Evelino, con sede in Foligno, via Fonti di Sassovivo n. 1, e stabilimento in Foligno, via Fonti di Sassovivo n. 1, è stata autorizzata a produrre e vendere presso il proprio stabilimento l'acqua minerale naturale Sassovivo imbottigliata con macchinario monoblocco riempitrice-attappatrice Alfatek, nel tipo liscia e addizionata di anidride carbonica in contenitori di vetro della capacità di 1 litro e di litro 0,5 ermeticamente chiusi con tappi a corona a banda stagnante.

00A11884

Autorizzazione alla società per azioni dell'acqua minerale di Sangemini a produrre e vendere le acque minerali naturali denominate Sangemini, Antiche Sorgenti Umbre-Fabia e Fonte Aura, in contenitori di Pet denominato Papet.

Con determinazione dirigenziale del 14 giugno 2000, n. 4904, la Società per azioni dell'acqua minerale di Sangemini, con sede in Roma, via Parigi n. 11, e stabilimento in San Gemini (Terni), è stata autorizzata a produrre e vendere presso il proprio stabilimento le acque minerali naturali Sangemini, Antiche Sorgenti Umbre-Fabia e Fonte Aura, nei tipi lisce e addizionate di anidrite carbonica in contenitori delle diverse capacità consentite dal decreto legislativo n. 106/1992, fabbricati dalla Società istante con uso di Pet prodotto con il polimero Papet dalla Società KOHAP Ltd di Seul (Corea) e commercializzato dalla Starplast International S.r.l. di Milano, identificati con il n. 6 e chiusi ermeticamente con tappo a vite di polietilene alimentare.

00A11885

UNIVERSITÀ DI PISA

Vacanze di posti di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 19 novembre 1990, n. 341, la sottoindicata facoltà intende provvedere alla copertura dell'insegnamento vacante mediante trasferimento di ricercatore universitario, nel settore scientifico-disciplinare di seguito indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia

settore scientifico-disciplinare F18X diagnostica per immagini e radioterapia, un posto.

Impegno scientifico: metabolismo dei costituenti corporei con traccianti radioattivi e applicazioni diagnostiche di metodiche radioisotopiche in vitro.

Impegno didattico: medicina nucleare.

Il candidato svolgerà inizialmente attività assistenziale all'interno di una unità operativa dell'Azienda ospedaliera-universitaria Pisana.

Gli aspiranti al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 19 novembre 1990, n. 341, la sottoindicata facoltà intende provvedere alla copertura dell'insegnamento vacante mediante trasferimento di ricercatore universitario, nel settore scientifico-disciplinare di seguito indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia

settore scientifico-disciplinare: F07E endocrinologia, un posto.

Impegno scientifico: particolare competenza nel metabolismo intermedio e patogenesi del diabete di tipo II.

Impegno didattico: malattie metaboliche e del ricambio.

Il candidato svolgerà attività assistenziale all'interno di una unità operativa dell'Azienda ospedaliera-universitaria Pisana.

Gli aspiranti al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A11925-00A11926

UNIVERSITÀ DI CASSINO

Vacanze di posti di ricercatore universitario da coprire mediante procedura di trasferimento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 3 luglio 2000, n. 210, dell'art. 6 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e del «Regolamento sui trasferimenti e sulla mobilità interna dei professori e dei ricercatori» di questa Università, emanato con decreto rettorale n. 306, del 17 marzo 2000, si comunica che presso le facoltà di economia e di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Cassino sono vacanti i seguenti posti di ricercatore universitario, per i settori scientifico-disciplinari sottospecificati, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante procedura di trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia

settore scientifico-disciplinare L18A - lingua e letteratura inglese.

Facoltà di economia

settore scientifico-disciplinare N17X - diritto penale, con il seguente profilo: «In ordine all'impegno scientifico, il candidato deve possedere ampia ed approfondita conoscenza della letteratura e della giurisprudenza gius-penalistiea italiana e straniera, manifestare nei suoi lavori rigore, sistematicità e approfondimento dei metodi di ricerca, nonché capacità di confrontarsi con tematiche innovative anche desunte dalla prassi. Il candidato; inoltre, deve aver rivolto, preferibilmente, la sua capacità di ricerca verso tematiche di diritto penale, societario e tributario; apprezzata è la propensione al dibattito scientifico in un'ottica multidisciplinare, anche mediante la partecipazione a primarie riviste nazionali. Il candidato, infine, deve dimostrare, in virtù di corsi tenuti, capacità didattiche di rilievo, volgere particolare attenzione alle tematiche proprie del diritto penale dell'economia, nonché avere esperienza di coordinamento di iniziative didattiche, nei corsi di laurea e nei corsi post-laurea. Si richiede la presentazione di un numero massimo di dieci pubblicazioni»;

settore scientifico-disciplinare N10X - diritto amministrativo, con il seguente profilo: «In ordine all'impegno scientifico, si richiede attenzione alle tematiche che coniughino gli aspetti teorici con l'applicazione alla realtà giuridico-amministrativa, con particolare riferimento alle aree processuali amministrative, al diritto degli enti locali ed alla legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia; capacità di promuovere, singolarmente o in collaborazione, iniziative di rilevanza scientifica; una esperienza pluriennale di insegnamento di almeno una delle discipline comprese nei settori scientifico-disciplinari N10X (diritto amministrativo) e N09X (istituzioni di diritto pubblico), nonché disponibilità ad un impegno didattico in una qualsiasi delle materie comprese negli stessi settori da svolgere nei corsi di laurea e di diploma».

Gli aspiranti al trasferimento sui posti anzidetti dovranno presentare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, direttamente ai presidi delle facoltà interessate, le proprie domande, unitamente ad un *curriculum* della propria attività scientifica, didattica e clinica (limitatamente ai settori scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica competenza), ad un elenco delle pubblicazioni e a una copia di quelle ritenute più significative, evidenziandone anche i contributi originali.

00A11927

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651204/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ... **L. 508.000**
- semestrale ... **L. 289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... **L. 416.000**
- semestrale ... **L. 231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ... **L. 115.500**
- semestrale ... **L. 69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... **L. 107.000**
- semestrale ... **L. 70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... **L. 273.000**
- semestrale ... **L. 150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... **L. 106.000**
- semestrale ... **L. 68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... **L. 267.000**
- semestrale ... **L. 145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ... **L. 1.097.000**
- semestrale ... **L. 593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ... **L. 982.000**
- semestrale ... **L. 520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2000.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L.**	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**L.**	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**L.**	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**L.**	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**L.**	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**474.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035